

DC. SEDUTA

GIOVEDÌ 15 MARZO 1951

Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

I N D I C E

| | |
|---|--|
| <p>Autorizzazione a procedere in giudizio (Presentazione di relazioni) <i>Pag.</i> 23491</p> <p>Congedi 23489</p> <p>Disegni di legge:</p> <p style="padding-left: 20px;">(Deferimento a Commissioni permanenti) . . . 23490</p> <p style="padding-left: 20px;">(Rimessione all'Assemblea) 23490</p> <p style="padding-left: 20px;">(Trasmissione) 23490</p> <p>Disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza) (Seguito della discussione):</p> <p style="padding-left: 20px;">ROMANO Antonio 23492, 23506, 23508</p> <p style="padding-left: 20px;">RIZZO Giambattista . 23493, 23503, 23506, 23513</p> <p style="padding-left: 20px;">MENGHI 23495, 23511, 23512</p> <p style="padding-left: 20px;">MERLIN Umberto 23495</p> <p style="padding-left: 20px;">DE LUCA 23496</p> <p style="padding-left: 20px;">CONTI 23497, 23506, 23507</p> <p style="padding-left: 20px;">DE PIETRO 23498</p> <p style="padding-left: 20px;">BERLINGUER 23499, 23510, 23511, 23513</p> <p style="padding-left: 20px;">BO, <i>relatore</i> 23499, 23512, 23513, 23514</p> <p style="padding-left: 20px;">PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> 23501, <i>passim</i> 23514</p> <p style="padding-left: 20px;">MUSOLINO 23503, 23513, 23514</p> <p style="padding-left: 20px;">PERSICO 23504, 23505, 23506</p> <p style="padding-left: 20px;">PRESIDENTE 23504, 23505</p> <p style="padding-left: 20px;">CINGOLANI 23504</p> <p style="padding-left: 20px;">PALERMO 23505, 23508, 23514</p> <p style="padding-left: 20px;">BISORI 23505, 23506</p> <p style="padding-left: 20px;">ZOLI 23507, 23511, 23514</p> <p style="padding-left: 20px;">RUINI 23508</p> <p style="padding-left: 20px;">PARATORE 23510, 23516</p> <p style="padding-left: 20px;">MACRELLI 23515</p> | <p>Interrogazioni (Annunzio) <i>Pag.</i> 23517</p> <p>Per i fatti di Spagna:</p> <p style="padding-left: 20px;">LUSSU 23509</p> <p style="padding-left: 20px;">GASPAROTTO 23509</p> <p style="padding-left: 20px;">CONTI 23509</p> <p style="padding-left: 20px;">PLATONE 23509</p> <p>Relazioni (Presentazione) 23490</p> <p>Sull'ordine dei lavori:</p> <p style="padding-left: 20px;">PASTORE 23491</p> <p style="padding-left: 20px;">PALERMO 23516</p> <p style="padding-left: 20px;">GHIDINI 23516</p> <p style="padding-left: 20px;">PICCIONI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . 23516</p> <p style="padding-left: 20px;">DE LUCA 23517</p> <p style="padding-left: 20px;">GAVINA 23517</p> <p style="padding-left: 20px;">ANDREOTTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 23517</p> |
|---|--|

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Zelioli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000, per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1950-51, a favore della Società italiana per la organizzazione internazionale » (1236-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090: " Aumento delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione ordinaria ed urgente degli atti anagrafici di stato civile, delle carte di identità e dei diritti di segreteria " » (1346-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« Norme per la gestione finanziaria del servizio antincendi » (1171-D), approvato con modificazioni dal Senato e dalla Camera dei deputati;

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato » (1591);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro » (1592);

« Modifiche delle aliquote e dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo » (1593);

« Modifica dell'articolo 153 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, contenente disposizioni sull'edilizia popolare ed economica » (1594), di iniziativa del deputato Rapelli;

« Modifiche ed aggiunte alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la costruzione edilizia e la ricostruzione degli edifici distrutti da eventi bellici nelle zone terremotate » (1595), di iniziativa dei deputati Martino Gaetano ed altri;

« Contributo annuale per la partecipazione dell'Italia all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947 » (1596).

« Concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco » (1597);

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Informo che i senatori Pasquini e Gerini hanno rispettivamente presentato, a nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri e colonie), le relazioni sui disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 2 che apporta emendamenti all'Accordo di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi europei per il 1949-50 del 7 settembre 1949, firmato a Parigi il 22 aprile 1950 » (1479);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione tra l'Italia e il Brasile concluso a Rio de Janeiro il 5 luglio 1950 » (1439).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge verranno posti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei membri della 1^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'inter-no) ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Martinelli e Repposi: « Ricostituzione dei comuni di Rezzonico, Sant'Abbondio e San Siro, in provincia di Como » (1546), già deferito all'esame e all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dal Senato.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) il disegno

di legge: « Proroga del termine per l'assegnazione in soprannumero dei notai in esercizio » (1570);

della Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge sulle locazioni il disegno di legge: « Disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione e locanda » (1590), di iniziativa dei senatori Borromeo ed altri.

Presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Informo che, a nome della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Mastino sulle domande di autorizzazione a procedere contro il senatore Alunni Pierucci, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290, capoverso, del Codice penale) (Doc. XC); e contro il senatore Berlinguer, per i reati di diffusione di notizie false e tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico, e di vilipendio alla polizia (articoli 656 e 290, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, del Codice penale) (Doc. CXVII);

dal senatore Elia sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Allegato, per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di istigazione a disobbedire alle leggi (articoli 341, primo e ultimo comma, e 415 del Codice penale) (Doc. CXVI);

dal senatore Romano Antonio sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pontremoli, per il reato di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articoli 18 e 113, primo capoverso, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXXI).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Al primo punto dell'ordine del giorno è una interrogazione del senatore Zanardi al Ministro dell'interno sulla distribu-

zione degli antibiotici (1562). Siccome però essa è di argomento analogo a quello della mozione dei senatori Pastore ed altri, posta al quarto punto dell'ordine del giorno, ritengo che sia opportuno svolgere l'interrogazione congiuntamente alla mozione quando verrà in discussione quest'ultima.

ZANARDI. D'accordo.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Non ho alcuna difficoltà a che l'interrogazione del senatore Zanardi venga discussa insieme alla mia mozione. Faccio rilevare però che è la terza volta che questa mozione viene posta all'ordine del giorno e ho il dubbio che non sia l'ultima, perchè la discussione dei due disegni di legge che precedono nell'ordine del giorno la mozione occuperà certamente tutta la seduta. Desidero pertanto avere dalla Presidenza l'assicurazione che la mia mozione e l'interrogazione del senatore Zanardi saranno poste all'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Poichè è intenzione della Presidenza di tenere domani due sedute, la mozione dei senatori Pastore ed altri potrà essere posta all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani insieme all'interrogazione del senatore Zanardi.

PASTORE. Sono d'accordo.

(Così resta stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato ».

Ricordo che la discussione viene ripresa dal quinto comma dell'articolo 10, già articolo 11. Ne do nuovamente lettura:

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

« Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo da chiunque dovuto e qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione e di recupero. Sono escluse da tale divieto di cumulo le sole indennità di componenti di commissioni di concorso, di esami o di studio e le indennità di trasferta, di missione e parlamentare ».

Nella seduta precedente il senatore Bisori ha presentato su questo comma un ordine del giorno, che ha già svolto.

Rileggo ora gli emendamenti che sono stati proposti.

« Sopprimere il quinto comma.

« In via subordinata, nel caso non venga approvata la soppressione del quinto comma, sostituirne la dizione con la seguente :

” Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno ottenere, all'infuori del trattamento economico sopra indicato, alcun corrispettivo da chiunque dovuto e qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione e di recupero, salvo il caso in cui il distacco, il comando o il conferimento di particolari incarichi, sia previsto da espressa disposizione di legge.

” Sono esclusi dal divieto di cumulo di cui al precedente comma le sole indennità dei componenti le Commissioni di concorso, di esame o di studio, le indennità di trasferta e di missione o parlamentare nonchè i compensi per la partecipazione a collegi arbitrali ” ».

ROMANO Antonio, ITALIA, LODATO,
FANTONI, CEMMI.

« Sopprimere il quinto comma.

« In via subordinata, ove il quinto comma venisse mantenuto :

a) sostituire alle parole: ” da chiunque dovuto e ”, le parole: ” per loro personali prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni ”;

b) aggiungere, dopo le parole: ” di componenti ” le parole: ” di seggi elettorali ”;

c) aggiungere, dopo le parole: ” di studio ”, le parole: ” i compensi per incarichi di insegnamento ”;

d) aggiungere, in fine, le parole: ” e di gabinetto ” ».

BISORI.

« Aggiungere, in fine, la seguente disposizione :

” Sono altresì escluse dal divieto le indennità per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti ” ».

RIZZO Giambattista.

« Aggiungere il seguente comma :

” Qualora in relazione a modificate esigenze, siano riconosciuti in via generale miglioramenti alle retribuzioni dei pubblici dipendenti, le tabelle annesse alla presente legge saranno conseguentemente maggiorate nella stessa misura ” ».

PALERMO, MUSOLINO, SPEZZANO, BOC-
CASSI, RAVAGNAN, MAFFI.

Il senatore Bisori ha già svolto i suoi emendamenti.

Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio perchè illustri le sue proposte di modificazione.

ROMANO ANTONIO. Al quinto comma dell'articolo 10 ho presentato un emendamento soppressivo ed un secondo emendamento in subordine; l'emendamento soppressivo assorbe, evidentemente, il secondo. Il quinto comma dell'articolo 10, di cui chiedo la soppressione, ha la sua ragione ed un suo fine apprezzabilissimo, che è quello di non distrarre i magistrati dalla loro funzione naturale, che è quella di amministrare giustizia.

L'onorevole Bisori si è limitato a impostare una appassionata difesa a favore dei cosiddetti gabinettisti, spostando, a mio parere, i termini del problema, che deve essere esaminato con la massima obiettività e serenità. Come ho detto,

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

questo quinto comma aveva la sua ragione di essere in quanto il proponente mirava ad evitare che i magistrati venissero distratti dalla loro funzione naturale di amministrare la giustizia. Tuttavia, nella sua impostazione, il proponente è andato oltre, in quanto ha dimenticato che vi sono molte leggi speciali le quali dispongono che a presiedere commissioni diverse siano chiamati magistrati, senza che questi però vengano allontanati dal loro ufficio: si tratta di un lavoro in più che i magistrati sono chiamati a compiere per la loro equità, la loro preparazione. Ragione per cui si presenta il quesito: o bisogna abrogare queste leggi speciali che prevedono di chiamare i magistrati a presiedere determinate commissioni, oppure, se questi magistrati, pur continuando a svolgere la loro attività nell'amministrazione della giustizia, dedicano parte della loro giornata e del loro tempo allo svolgimento di altre attività, non si può negare loro quelle modeste retribuzioni che sono all'uopo previste. Ecco perchè, nell'emendamento da me proposto in subordine — e questo desidero chiarire affinché non mi si attribuiscono, come ha fatto l'onorevole Bisori, delle affermazioni che io non ho fatto —, ho lasciato inalterato il comma quinto proposto dalla Commissione aggiungendo: « salvo il caso in cui il distacco, il comando o il conferimento di particolari incarichi sia previsto da espressa disposizione di legge ». Ciò ho fatto perchè tali leggi sono numerose e non è il caso di precisarle perchè potrebbero sfuggire alla nostra casistica. Sembra quindi migliore una formula generica, come io ho adottato.

Non va però dimenticato che la soluzione migliore sarebbe quella di sopprimere tutto il quinto comma e raccomandare all'onorevole Ministro di tenere presente il desiderio generale che il magistrato non sia distolto dalla sua funzione. Può essere opportuno che il magistrato sia chiamato al gabinetto del Ministro della giustizia, ma mi sembra eccessivo distaccare continuamente dei magistrati presso altri Ministeri, sia perchè essi vengono allontanati dalla loro funzione e sia perchè molte volte si verifica quasi una caccia a questi posti ed i magistrati chiamati più non ritornano all'amministrazione della giustizia. Tutto ciò andrebbe quindi evitato, tenendo sempre presente però che quando il magistrato viene chiamato per speciali dispo-

sizioni di legge ad altre funzioni, deve ricevere come gli altri il dovuto compenso.

È poi esagerato dire che il presente provvedimento ha messo il magistrato in una situazione quasi di privilegio; si tratta di un trattamento discreto rispetto agli altri impiegati, ma non può parlarsi di posizione eccezionale. Non è il caso quindi, stando allo spirito informatore della legge, che è quello di migliorare le condizioni economiche dei magistrati, di inserire una norma in contrasto con tutta la legge e di impedire che il magistrato, quando compie un lavoro al di fuori delle sue funzioni, possa ricevere un adeguato compenso.

Questi sono i motivi per cui io insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, non tratterò a fondo la questione che è ora sottoposta all'esame del Senato, anche perchè, aderendo in pieno al comma aggiuntivo proposto dalla Commissione (di cui mi onoro di far parte) e avendo poi presentato un emendamento aggiuntivo che spero la Commissione possa accogliere, lascio all'onorevole relatore, il quale lo farà certamente da par suo, di rispondere più minutamente alle varie obiezioni che sono state poste.

Tuttavia vorrei dire una parola su quella critica fondamentale che il collega senatore Bisori ha mosso alla Commissione, e cioè di non essersi attenuta al suo compito, di avere straripato, di essere uscita dal seminato, e quindi di aver oggi proposto alla votazione del Senato una disposizione che non avrebbe alcuna connessione con le altre in discussione.

In linea pregiudiziale potrei far osservare che se ragioni di opportunità possono in certi casi consigliare di limitare la materia da disciplinare con una legge, non esiste, salvo il limite della Costituzione, alcun impedimento a trattare e regolare, in occasione della discussione di una legge, tutte quelle materie che si ritenga di dovere disciplinare. A questo proposito i vecchi parlamentari ricorderanno certamente quelle cosiddette leggi *omnibus* in cui si inserivano disposizioni che non si erano potute approvare in occasione della votazione di altre leggi.

Ma, più direttamente, vorrei sottomettere al senatore Bisori che egli parte da un presupposto che non è proprio quello da cui è partita la Commissione, la quale, se avesse inteso, come egli accenna nel suo ordine del giorno, di organicamente riesaminare la materia delle incompatibilità, indubbiamente non si sarebbe limitata ad introdurre il comma che ora è in discussione, ma avrebbe dovuto trattare a fondo tutta la materia, che è indubbiamente assai delicata. A questo proposito non credo di essere in contraddizione con la mia adesione al comma aggiuntivo, se affermo che, se venisse in discussione la materia delle incompatibilità, potrei anche accettare l'ordine del giorno del senatore Bisori, il quale ha affermato il principio generale di incompatibilità, ma lo ha anche opportunamente limitato, poichè ha ammesso che possono esservi casi eccezionali in cui è opportuno che alcune competenze specifiche del magistrato siano utilizzate per altre funzioni pubbliche.

Ma, onorevole Bisori, il fine del comma aggiuntivo che stiamo discutendo, non è propriamente quello di sancire una incompatibilità ma di disciplinare il trattamento economico dei magistrati per l'esercizio di determinate funzioni contemporaneamente a quelle loro proprie. Che poi in questo modo si possa pure raggiungere il fine indiretto di limitare la partecipazione dei magistrati ad alcune determinate attività, non è da escludersi; ma tale scopo non rappresenta l'obiettivo principale del comma aggiuntivo.

Del resto la Commissione è partita proprio dal presupposto cui accennava l'onorevole ministro Piccioni nel suo discorso, cioè che il magistrato deve normalmente dedicare tutte le sue energie esclusivamente alla funzione giurisdizionale — e chi ha esperienza di cose giudiziarie sa come sia necessario che in questo particolare momento storico tutte le energie del magistrato siano proprio dedicate alla funzione giurisdizionale —; e proprio perchè deve dedicare tutti i suoi sforzi esclusivamente alla funzione giurisdizionale, si spiega e si giustifica quel peculiare trattamento economico previsto dal disegno di legge.

Pertanto la Commissione, dopo aver posto la regola della non cumulabilità di altre indennità e compensi con il trattamento economico dei

magistrati, ha ritenuto con il suo comma aggiuntivo di dovere esaminare soltanto alcuni casi particolari in cui per considerazioni singolari (che in sostanza non sono state contrastate dai precedenti oratori) è opportuno permettere non soltanto che il magistrato adempia ad altre funzioni pubbliche, ma che riceva anche l'indennità corrispondente a tali funzioni. Sono le funzioni di componente delle commissioni di concorso, di esami, di studio, sono le funzioni parlamentari, al qual proposito vorrei, in via incidentale, fare osservare all'onorevole Bisori che altra cosa è l'indennità parlamentare, che ha il carattere giuridico di un rimborso spese, ed altra cosa invece è un'indennità (come, ad esempio, quella di gabinetto) considerata come remunerazione per lavoro prestato.

In sostanza, con queste disposizioni, noi veniamo a ricollegarci ad una legge che riguarda proprio i membri del Parlamento, perchè, come voi ricorderete, ci sono particolari funzioni in enti pubblici e società di azionariato pubblico che possono benissimo essere espletate da parlamentari, che però non possono ricevere alcun compenso. Quindi quello che accennò l'onorevole Romano nel suo discorso, e che poi non ha ripetuto poco fa in sede di discussione dell'articolo, cioè che il comma proposto dalla Commissione possa sembrare poco riguardoso per i magistrati, non mi sembra che risponda a verità, perchè quel che potrà essere attuato in certi casi per i magistrati è già stato attuato per i parlamentari.

Vorrei ora aggiungere brevemente che, in relazione con una situazione di fatto, io ho ritenuto di dovere anche proporre un emendamento aggiuntivo al comma aggiuntivo della Commissione. La Costituzione — come tutti sappiamo — ha voluto eliminare gli organi giurisdizionali speciali. Ma i costituenti, pure nel desiderio di vedere attuata al più presto una palingsesi amministrativa e giurisdizionale, hanno previsto un termine di cinque anni per procedere alla revisione degli organi giurisdizionali speciali allora esistenti. Senonchè sino ad oggi i relativi disegni di legge di « revisione » non sono stati discussi, per cui gli organi giurisdizionali speciali continuano a funzionare. Pertanto ho ritenuto opportuno — e spero che la Commissione possa essere di intesa con me — di richiedere che in questo caso siano fatte salve

le indennità ai magistrati che vengono ad assumere tali funzioni giurisdizionali.

Io sarei poi disposto a votare anche la esclusione dal divieto di cumulo per le indennità che spettano ai componenti dei seggi elettorali e per compensi per gli incarichi di insegnamento, secondo la proposta del senatore Bisori.

Ritengo che con queste aggiunte il Senato possa e debba approvare il comma che è stato proposto dalla Commissione che viene così ad essere razionalmente completato.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Io non voglio rivolgere l'accusa di anti-costituzionalità alla Commissione come ha fatto l'onorevole Bisori; ritengo che la Commissione poteva benissimo aggiungere l'ultimo comma di cui all'articolo 10. Senonchè non sono favorevole ad esso perchè la Magistratura è messa in una condizione di inferiorità anche di fronte ai consiglieri di Stato, i quali possono avere degli incarichi remunerati mentre la Magistratura ne sarebbe completamente esclusa.

Faccio un caso particolare: il caso dell'arbitrato. Quando un magistrato viene chiamato (e quante volte viene chiamato, basta riferirsi ai capitoli del Ministero dei lavori pubblici, per cui in caso di disaccordo tra le parti s'impone l'arbitrato obbligatorio al quale partecipa sempre un magistrato) questo magistrato non dovrebbe avere nessun compenso. Ciò è assurdo e mi sembra che la dizione stessa di questo ultimo comma dell'articolo 10 si presti a farlo considerare addirittura una punizione contro i magistrati. Da una parte noi diamo un aumento che non è superlativo, ma decoroso dello stipendio, dall'altra parte, invece, li umiliamo con odiose esclusioni. Sono perciò favorevole alla proposta di soppressione del comma quinto dell'articolo 10.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Capisco le intenzioni della Commissione nel presentare questo emendamento, ma vorrei pregarla di ritirarlo.

Il dire che i magistrati facciano solo i magistrati ci trova tutti consenzienti, perchè non abbiamo altro desiderio che vedere i magistrati adempiere alle loro nobilissime funzioni e non essere, nei loro studi e nel loro lavoro, distratti da altri compiti e da altre attività. Ma forse la

disposizione dell'articolo 10 che stiamo per approvare, è stata determinata da nobilissime intenzioni, ma anche da una inesatta cognizione dei fatti. Io ho voluto andare al fondo di questa questione e vedere in realtà quanti sono i magistrati che sono distratti dal loro ufficio e si dedicano ad altri compiti. Mi risulta che sono venticinque, dei quali cinque al Ministero degli esteri adempiono funzioni molto delicate nell'interesse dello Stato. È esatta questa cifra? Solo il Ministro potrebbe dirci se è esatta. Nel mio breve passaggio al Ministero della giustizia ho pure fatto delle ricerche. Si parlava allora di circa duecento magistrati ed io ne parlai col Ministro del tempo. Abbiamo indagato con esattezza e questa cifra è risultata non conforme alla verità.

Tra i venticinque di cui ho parlato sopra ci sono i gabinettisti, ma bisogna anche dire a onore del vero che essi sono ricercati dai singoli Ministri o Sottosegretari. Qui dovrebbe essere la autorità del Ministro a fare violenza a queste richieste e a resistere ad ogni domanda del genere. Credo che il ministro Piccioni, di cui ho la massima stima, avrà resistito il più possibile a queste domande. Ma bisogna riconoscere anche che non sempre si può resistere perchè, sia detto a onore dei magistrati, i singoli Ministri e Sottosegretari ricercano con insistenza i magistrati come loro collaboratori.

Si mormorano tante cose, ma in fondo una parola di verità bisogna dirla: perchè sono ricercati? Perchè questi uomini per onestà, senso del dovere e soprattutto per il riserbo dei segreti di cui vengono in possesso, non hanno mai dato luogo a rilievi di sorta. Posso anche ammettere che si potrebbero cercare funzionari di altre categorie, ma i magistrati sono anche giuristi ed il Ministro spesso ha bisogno del parere di un giurista.

Comunque penso che anche con la disposizione che la Commissione ci invita a votare questo inconveniente dei gabinettisti non sarebbe risolto perchè, sia pure che voi con l'ultimo capoverso dell'articolo 10 abbiate a vietare il compenso, non impedirete che questi funzionari comprino quei determinati posti in un gabinetto.

DE LUCA. Lo vieta la legge.

MERLIN UMBERTO. E allora avverrà che, siccome, a parte il compenso — il cui ammontare è così misero che fa ridere — il gabinet-

tista cerca altre soddisfazioni, egli avrà altri vantaggi indiretti e siccome questi rimangono anche se si accettasse l'ultimo capoverso dell'articolo 10, l'inconveniente non riuscireste a toglierlo.

Che dire poi degli altri incarichi? Se stessimo facendo una legge nella quale avessimo dato ai magistrati una retribuzione altissima, una retribuzione come quella, per esempio, che hanno i magistrati d'Inghilterra o d'America, allora potremmo essere drastici e duri anche su questo punto. Ma ciò non è: noi diamo quello che le condizioni del bilancio dello Stato permettono di dare, e per questo ci opponiamo a ogni richiesta che sappia un po' di demagogia, che voglia andare al di là dei confini che l'ottimo Ministro del tesoro e il suo degno rappresentante, che assiste con diligenza a tutte queste nostre sedute, impongono. Ciò non toglie, tuttavia che nell'animo nostro, quando vediamo le tabelle che abbiamo votato ieri, noi riconosciamo che abbiamo sempre fatto una cosa modesta. Oltre a questo, volete voi forse che un magistrato assuma un determinato incarico senza compenso? Come fate, per tutte le funzioni a cui accennava testè il collega che mi ha preceduto — seggi elettorali, commissioni per le vertenze agrarie, commissioni di finanza, ecc. — di fronte a questo magistrato, che ha compiuto il suo ufficio, che ha assolto il suo dovere in udienza in Tribunale, che ha scritto le sue sentenze e che nelle ore in cui tutti gli altri se ne vanno a passeggio, si sacrifica e assume qualche altro incarico, come fate, ripeto, a stabilire una norma di questo genere? La conseguenza non sarebbe che questa: che ogni magistrato, siccome siamo tutti uomini e siamo tutti dominati da quella legge ferrea del tornaconto personale che soltanto può spingere ad un sacrificio maggiore, evidentemente rinuncerà agli incarichi, e voi vi priverete, nelle funzioni più delicate, come sono quelle delle commissioni delle imposte o delle commissioni agrarie o dei seggi elettorali, dell'opera delle persone più adatte.

Concludendo, vengo a questa modesta conclusione: vorrei che la Commissione facesse un esame attento del problema e vedesse se non fosse il caso di non insistere su questo capoverso, sul quale voi avete sentito manifestarsi opinioni tutte o quasi tutte contrarie, e vedesse se non fosse il caso di rimettere la trattazione di que-

sta norma che, torno a dire, nella sua intenzione è nobile e va approvata come un indirizzo, come una mèta da raggiungere, a un'altra legge, tanto più che ne abbiamo qui una vicinissima, che si discuterà subito nelle prossime giornate, e noi potremmo con maggiore attenzione studiare il problema e vedere quello che ci torna conto di fare. Certo, è concludo, la formula così rigorosa e drastica che avete adoperato, non risponderebbe allo scopo e provocherebbe più inconvenienti che vantaggi. (*Approvazioni*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che in questa discussione si sia trascurato un elemento essenziale e cioè che noi col disegno di legge in esame stiamo attuando quanto vuole la Costituzione, stiamo — vale a dire — sganciando i magistrati dalla burocrazia dello Stato per affermare il terzo Potere indipendente. Se questo è esatto, il magistrato, per legittima ed inevitabile conseguenza, non può e non deve essere distratto dalle sue funzioni. Infatti, se noi stiamo dando alla Magistratura carattere di potere indipendente dall'Esecutivo, come possiamo separare questa esigenza, che è fondamento e spirito della legge, dalla logica conseguenza che il magistrato non debba mai dipendere, in nessuna occasione, dal Potere esecutivo stesso? A me pare che, soppressi i gradi, estraniato il magistrato da tutta l'organizzazione burocratica attuale, in modo da renderlo indipendente dal Potere esecutivo, non si possa fare a meno di trarre tutte le conseguenze che derivano da ciò, per cui io ritengo in contraddizione con la Costituzione il fatto che il magistrato possa essere comandato a prestare servizio alle dipendenze del Potere esecutivo. Comunque, io non vi nascondo la difficoltà transitoria di togliere immediatamente a tutti i magistrati gli incarichi particolari che essi hanno in questo momento. Sarei al di fuori della realtà se non vi prospettassi tale difficoltà.

Se non mi sbaglio — e mi pare di non sbagliarmi — ieri l'onorevole Bisori ha ricordato al Senato che esiste una legge la quale fa divieto di chiamare a far parte dei gabinetti dei Ministeri funzionari di amministrazioni diverse. La questione si riduce quindi esclusivamente al gabinetto del Ministero della giustizia e a quello della Presidenza del Consiglio. Tutti

gli altri gabinettisti debbono essere scelti nell'amministrazione del Ministero in cui debbono prestare le proprie funzioni. Pertanto, se vogliamo tenere presente la questione principale, costituzionale, che io poc'anzi vi ho prospettata e se vogliamo non trovare una contraddizione insanabile fra il magistrato e la posizione di incaricato di una funzione amministrativa, noi dobbiamo intendere che questa funzione i magistrati possono esplicare solo in quanto chiamati a far parte del gabinetto del Ministero della giustizia e del gabinetto della Presidenza del Consiglio, salvo naturalmente il principio che i Ministri e i Sottosegretari possono scegliere i propri segretari al di fuori dell'amministrazione della cui direzione sono investiti.

Cò premesso, io mi propongo questo quesito: perchè dobbiamo dare una seconda remunerazione al magistrato o all'impiegato dello Stato che è comandato ad esplicare una funzione diversa da quella che gli è propria? (*Interruzione del senatore Varriale*). Onorevole Varriale, facciamo il caso del magistrato gabinettista: egli non farà più sentenze, può star tranquillo; ora, se questo è vero, quando questo magistrato esercita la funzione di gabinettista, ammesso che la possa esercitare, sottrae la sua attività alla funzione ordinaria. (*Cenni di consenso del relatore*).

Vi è un'altra questione molto seria che voglio esaminare. Sarà che io vengo da una modesta famiglia e che ho sempre considerato le risorse economiche con molta parsimonia, ma penso che, quando si parla di stipendi di milioni, non si può dire che siano cifre irrisorie. (*Interruzioni e commenti dalla sinistra*). Non facciamo della demagogia; consideriamo che il tesoro dello Stato deve sborsare milioni e milioni; cominciamo a considerare che in questo momento stiamo facendo lo sforzo massimo, perchè non abbiamo possibilità economiche ulteriori. Giustizia esige che tanto il magistrato che riceve, quanto noi che concediamo dobbiamo riconoscere che lo Stato ha fatto il massimo sacrificio possibile in questo momento. È ora di finirla con il ripetere che è sempre insufficiente quello che si dà. Non è vero! (*Interruzioni dalla sinistra. Interruzione del senatore Conti*). Onorevole Conti, lei la può pensare diversamente; io la penso così.

CONTI. Non è la prima volta che non ci troviamo d'accordo.

DE LUCA. Dunque, mi preme di mettere in evidenza un'antinomia: aumentiamo lo stipendio ai magistrati per metterli in una condizione di indipendenza e poi concediamo loro un altro stipendio quando li sottraiamo alla loro funzione. Ciò è assurdo! Se tutto questo è vero, diciamo ai magistrati che la funzione da loro esercitata è la più alta delle funzioni civili. Essi si preparino, studino, si occupino della loro funzione e non vadano ad invadere il campo che spetta ad altri. Prendano lo stipendio che lo Stato dà loro e considerino che, come diceva il senatore Zoli, è il massimo che si possa dare. Del resto, lo stipendio che si concede è decoroso, stando le cose come stanno: è stipendio che consente condizioni di vita che non sono consentite — ricordatelo — a tante altre categorie di persone che si trovano in una situazione molto inferiore, economicamente parlando. Diciamo ai magistrati: voi siete i più alti funzionari dello Stato, voi dovete amministrare la giustizia e far questo solo. Così avremo riequilibrato un po' anche la nostra vita amministrativa, nella quale si comincia a capire troppo poco. (*Approvazioni*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Sono d'accordo in gran parte col collega De Luca. Io non mi occupo della dizione dell'articolo; voglio dire, basandomi sulla mia esperienza, alcune cose che possono essere considerate per la decisione finale. Sono un avvocato che ha vissuto in Roma tutta la vita professionale e so che uno dei più gravi inconvenienti di tutti i tempi, sotto i governi così detti liberali e sotto il fascismo, è stato quello dei gabinettisti. È stato un fenomeno gravissimo. Per la pace nostra, dico che, in fondo, l'argomento che discutiamo interessa solo pochissime persone: i giudici del tribunale di Lecce o di Nuoro o il consigliere della Corte di appello di Cagliari non avranno mai questi incarichi speciali. Sono i magistrati che vivono in Roma quelli che costituiscono la classe dei privilegiati. Il fenomeno è dannosissimo, perchè il magistrato gabinettista si deforma, dico così per non dire che si corrompe e non sa più fare il magistrato. Non stiamo, dunque, qui a scervellarci. Si diceva poco fa che c'è una

questione di compenso per il lavoro del magistrato fuori del suo ufficio. Se ammettete incarichi al magistrato fuori dell'ufficio, siamo chiari. Se il compenso non è attribuito per legge ci può essere il compenso sottomano. E questa è un'immoralità, è cosa scandalosa. In questo nostro Paese dove non ci si salva dai sotterfugi dobbiamo farla finita con tutti i sistemi equivoci, i quali aprono la via a quelli che possono essere qualificati camorristici. Se voi volete giungere a transazioni con la vostra coscienza, fatelo, ma io mi rifiuto di seguirvi. Onorevoli colleghi, se vogliamo creare una Magistratura veramente all'altezza, tanto dal punto di vista culturale, quanto dal punto di vista morale e spirituale, ragioniamo.

Non mi occupo particolarmente della parte finanziaria, che è stata già esaminata esaurientemente da altri colleghi, e or ora dal collega De Luca. È, di certo, notevole lo sforzo del povero Tesoro dello Stato, ma noi questo sforzo vogliamo con tutto l'entusiasmo, sperando che i risultati siano buoni, che i magistrati sappiano apprezzare quello che il Parlamento fa per una condizione di cose per la quale la giustizia italiana sia veramente favorevolmente riconosciuta e ammirata dal Paese. Questo il nostro ideale, onorevoli colleghi: noi vogliamo che i cittadini italiani possano dire che in Italia si fa giustizia, che in Italia sono banditi i favoritismi, che in Italia non si fanno più cose che non sono tollerabili nè ammissibili in un paese civile.

Vediamo allora di accettare la formula che più esclude la possibilità di una deformazione del magistrato con la distrazione dal suo ufficio. (*Approvazioni*).

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Onorevoli colleghi, non mi era passato mai per la testa di intervenire in questo dibattito. Mi sarei tenuto pago di votare per il comma quinto, come avevo già fatto in Commissione. Ma il discorso del collega Merlin mi ha un po' ferito, anche perchè egli si è rivolto alla coscienza della Commissione, dimenticando che egli fa, sia pure per una percentuale, parte della nostra Commissione.

Noi abbiamo deliberato questo comma con piena coscienza. Se parlo è per esprimere — scusatemi, onorevoli colleghi ma non potrei fare

a meno di dirlo — il mio rammarico ed un po' anche la mia meraviglia che una questioncella di questo genere ci stia occupando da troppo tempo. Io non so perchè questa legge, che senza dubbio ha come argomento importante il trattamento economico dei magistrati, ma anche altri, non meno e forse ancora più importanti e seri, ci impegni da tanto tempo proprio ed unicamente sulla questione del trattamento economico. Sono convinto che anche questo, base della vita, è una condizione per la possibilità di avere quella Magistratura che invocava il collega Conti; ma non è solo questo, che conta. Le osservazioni del collega Merlin non mi colpivano soltanto l'orecchio; mi ferivano anche un po' la coscienza.

Ieri — e credo che egli sia stato con noi — abbiamo dovuto respingere, sia pure con rammarico, l'emendamento Cosattini, il quale proponeva ancora un aumento del 10 per cento sugli aumenti che la Commissione aveva deliberato; quindi la difesa, più o meno strenua, che si fa di particolari interessi di un ristretto numero di magistrati, molto esiguo in confronto della generalità, non è una difesa che possa rientrare nel concetto generale della legge. Senza dire che le osservazioni testè esposte al Senato hanno una importanza veramente seria e notevole, laddove si riferiscono alla tendenza, che dovrebbe essere repressa, di considerare un esiguo numero di persone in condizioni di privilegio rispetto alle altre.

Io credo che la nostra preoccupazione debba piuttosto volgersi agli interessi generali della Magistratura; e poichè questi sono stati tutelati come meglio era possibile, sicuramente la soddisfazione che si poteva loro accordare è stata accordata: dolenti di non poter andare oltre perchè le casse dello Stato non lo consentono. Non credo che sia il caso di stare a preoccuparsi di alcuni più o meno considerevoli vantaggi che possono derivare a persone che si sarebbero costituite in una situazione di privilegio; soprattutto per quelli che sento definire gabinettisti, di cui m'intendo poco, per i quali sarebbe da osservare che se non vi fosse stato altro motivo per escludere la possibilità di assegnare emolumenti, basterebbe precisamente il fatto che sia stata spuntata una lancia in loro favore. Non è possibile, non è in modo assoluto concepibile che si voglia ammettere che co-

lui il quale per una ragione particolare, sia pur ricercato dal Ministro o dal Sottosegretario, si trovi in una posizione diversa da quella dei suoi colleghi, debba per questo conseguire degli emolumenti che rappresentano indubbiamente un vantaggio economico di fronte alla categoria di coloro che lavorano nella amministrazione della giustizia. Se la condizione non convenisse, potrebbero anche rifiutarsi: non so se ci sia una disposizione di carattere perentorio che li costringa ad accettare (*cenni di diniego*); e se non c'è questa disposizione è chiaro che la posizione di supremazia in cui sentono di venirsi a trovare costoro è già, un compenso sufficiente per il maggior lavoro che si pretende che essi compiano. È cosa diversa l'emolumento che può spettare a chi faccia parte di commissioni di studio o di esame perchè, in tal caso, si compie davvero un'opera che non esce certo dal proprio compito o fuori della propria competenza, ma supera l'obbligo loro verso lo Stato se lo si consideri in relazione alla retribuzione che ricevono. Quindi non è neanche il caso di preoccuparsi della dizione del comma quinto per quanto si riferisce a persone od enti che debbono corrispondere gli emolumenti, perchè è spiegato molto chiaramente che si deve trattare di funzioni che si riferiscano alla speciale competenza della categoria di magistrati. Finchè insomma essi prestano l'opera loro alla pubblica amministrazione o in funzioni pubbliche perchè magistrati, essi debbono sentirsi magistrati e non possono pretendere delle retribuzioni che siano poi a carico della pubblica amministrazione. Se viceversa prestano un'opera in aggiunta alla loro fatica di magistrati, siamo d'accordo per la retribuzione accessoria.

Per queste ragioni prego il Senato di considerare definitivamente matura per la deliberazione questa questione del comma quinto che ci ha occupato anche troppo.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Sarò molto breve, rendendomi conto della ampiezza, forse eccessiva, che ha assunto la discussione su questo emendamento. Posso senz'altro ridurre il mio intervento ai termini di una semplice dichiarazione di voto. Noi siamo per la equiparazione di tutti i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e

nel trattamento economico, siamo contro tutte le indennità per incarichi speciali perchè siamo per l'indipendenza della Magistratura e questi incarichi vengono conferiti, di solito, attraverso una nomina governativa. D'altra parte, se dobbiamo proprio tener presente la situazione di questi due o trecento gabinettisti che ci hanno impegnato a discutere per quasi tre quarti d'ora sulla loro sorte, diciamo pure la verità; questi gabinettisti hanno già notevoli vantaggi; e non voglio insistere su quelli economici che derivano dal fatto di far parte del gabinetto di un Ministero, ma molto spesso anche vantaggi di carriera. Se ne accontentino e non chiedano di più.

Io sostengo che deve essere non solo respinto qualunque nuovo emendamento estensivo presentato oggi al Senato, ma anche respinta l'ultima parte del testo della Commissione all'articolo 5. Sono convinto che questa nostra tesi troverà il consenso della grandissima maggioranza dei magistrati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

BO, *relatore*. Onorevoli colleghi, io sono perfettamente d'accordo col senatore De Pietro sull'opportunità di abbreviare questa discussione, che è stata già sufficientemente lunga, più di quanto non richiedesse la portata intrinseca dell'ultimo comma dell'articolo 10, dico soltanto che come relatore difendo a oltranza e con piena convinzione la proposta formulata appunto in questo comma e che condivido interamente le considerazioni, secondo me giustissime, già svolte dai colleghi Giambattista Rizzo, De Luca, Conti, De Pietro, Berlinguer.

All'eccezione pregiudiziale che è stata sollevata ieri sera dal senatore Bisori, e cioè che la legge attualmente in discussione non sarebbe la sede competente per il principio fissato nell'ultimo comma dell'articolo 10 ha già risposto in buona parte il collega Rizzo. In realtà, non si tratta, onorevole Bisori, di sanare alcuna incompatibilità, ma semplicemente di stabilire il divieto del cumulo di assegni o di emolumenti. Ora non si può dire che questa legge non sia quella in cui tale divieto deve essere posto, perchè il contenuto della legge, prima di tutto, non si restringe al trattamento economico dei magistrati (come abbiamo già

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

ripetutamente osservato e come mi pare molti credano con me), e perchè, in secondo luogo, se v'è appunto una disposizione nella quale si deve enunciare il divieto del cumulo, codesta è proprio la norma che fissa il nuovo trattamento economico della Magistratura.

Nel merito, vorrei poi osservare al collega Bisori che non mi pare, francamente, di poterlo seguire quando egli domanda se noi abbiamo tenuto presente che con l'ultimo comma dell'articolo 10, veniamo ad abrogare una serie di disposizioni precedenti, nelle quali si contempla la possibilità di attribuire incarichi extra-giudiziari (chiamiamoli sinteticamente così) ai magistrati. Quando, ieri sera, ascoltavo il nostro valoroso collega dire queste cose avrei voluto obiettargli: e che male c'è? Prima di tutto, ogni legge posteriore abroga, in modo espresso o in modo tacito, una legge antecedente, e non v'è nulla di strano, dal punto di vista dei principi...

BISORI. Abroghiamo la legge precedente, ma, finchè c'è, lasciarla in piedi e non violiamola.

BO, *relatore*. Non v'è bisogno della abrogazione espressa, e del resto nel nostro caso forse non è nemmeno da parlare di abrogazione, perchè non si tratta (come ho detto poco fa) di stabilire delle incompatibilità: noi non vogliamo escludere la possibilità di attribuire tutti questi vari incarichi di cui si parla ai magistrati; diciamo e vogliamo soltanto sopprimere i compensi a favore dei magistrati in tutti questi casi. Quindi, non incompatibilità, ancora una volta, ma divieto di cumulo. In ogni modo, anche se si fosse fatta una vera e propria abrogazione, questo sarebbe, per conto mio, un fenomeno perfettamente normale. Osservo questo dal punto di vista tecnico-giuridico.

Quanto alla sostanza dico che è questa una norma degna di lode, perchè, in una parola, quando ci si rammenta che vi sono degli incarichi che nella pratica sogliono essere attribuiti ai magistrati, si dimentica una verità fondamentale: che molti altri funzionari dello Stato possono assolvere siffatti incarichi, mentre soltanto il magistrato può fare il magistrato. Ora noi vogliamo appunto ribadire il principio che ci ha guidato nella formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 10: il magistrato non deve, con l'attrattiva di un

corrispettivo supplementare, essere distolto dalle sue funzioni naturali e particolari. Aggiungo che per renderci conto dell'emendamento dobbiamo sempre rifarci ai concetti ispiratori e alle ragioni giustificatrici della legge. Quando, per esempio, ieri sera il collega Federico Ricci, ubbidendo d'altronde a criteri di plausibile austerità finanziaria, osservava che domani il Tesoro probabilmente si troverà in serie difficoltà di fronte ad altri funzionari pubblici che crederanno di poter a loro volta reclamare aumenti di stipendio, diceva una cosa alla quale si può rispondere che il Tesoro potrà resistere a simili istanze e richieste solo in quanto sappia.....

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È il Parlamento che deve resistere.

BO, *relatore*. Certo: anche il Parlamento o meglio: il Parlamento e il Governo solidalmente. Dunque, il Parlamento e il Governo potranno difendersi efficacemente solo se e in quanto sappiano fare questo discorso ai funzionari che reclameranno un migliore trattamento economico a somiglianza dei magistrati: il trattamento dei magistrati (il quale poi non è gran cosa, anche se è il massimo consentito per oggi dalle nostre forze) non è che un corollario della separazione dell'ordine giudiziario dall'amministrazione dello Stato, poichè alla differenza di funzioni corrisponde la differenza di retribuzione. Ciò deve bastare per giustificare la resistenza dello Stato di fronte ad altre categorie di impiegati: ma il principio che la Magistratura ha da avere un trattamento distinto importa la conseguenza che essa non possa pretendere maggiori corrispettivi oltre allo stipendio.

Affermava ieri sera molto bene il senatore Conti che, nei nostri voti e nelle nostre speranze, il magistrato deve essere il migliore cittadino della Repubblica. Vorrei aggiungere che in un certo senso il magistrato deve essere anche il migliore funzionario. Ed appunto in relazione a questo voto e a questa speranza, mi sembra necessaria e degna di approvazione la regola che il giudice non sia tolto alle attività connesse all'esercizio del suo ufficio, che se talvolta può esserlo, per necessità, non abbia diritto a compensi per simili prestazioni estranee al suo compito.

Fatte queste premesse, avverto che la Commissione crede infine di poter accogliere, per ovvi motivi, l'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Rizzo, e che si dovrebbe inserire alla fine dell'ultimo comma dell'articolo 10; e cioè la disposizione secondo la quale sono testualmente escluse dal divieto di cumulo le indennità per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti.

Per quanto riguarda, invece, l'emendamento soppressivo del collega Antonio Romano, non ho bisogno di dire che la Commissione non lo può accettare. E lo stesso vale quanto all'ordine del giorno del senatore Bisori, a proposito del quale il meno che mi sembra di dover notare è che dice troppo poco, perchè non basta in questa materia una semplice raccomandazione al Governo, ma occorre bensì il vero e proprio divieto del cumulo degli emolumenti.

Ho da osservare infine che non vedo una ragione per escludere dal divieto di cumulo i compensi per la partecipazione a collegi arbitrali (dico questo perchè di tale eccezione si parla nell'emendamento subordinato del senatore Romano e di altri). Su questo ultimo punto, prescindendo da altre considerazioni, se tutti infatti siamo d'accordo nel ritenere che attualmente il magistrato è sovraccarico di lavoro, non v'è davvero motivo per devolvergli anche l'esercizio di funzioni arbitrali. Per tutte queste considerazioni, a nome della Commissione, insisto sul comma com'è formulato nel testo all'articolo 10, salvo l'aggiunta dell'emendamento proposto dal senatore Giambattista Rizzo.

BISORI, E per quanto riguarda i miei emendamenti subordinati?

BO, *relatore*. Il senatore Bisori mi domanda se la Commissione è contraria anche agli emendamenti che egli ha presentato in via subordinata, ove il quinto comma sia mantenuto. Dichiaro che non avrei difficoltà ad accettare la proposta di inserire anche l'inciso « seggi elettorali », perchè effettivamente qui si tratta di una funzione commessa da leggi particolari al magistrato. Quanto ai compensi per incarichi di insegnamento, mi pare che non ci sia bisogno di una dichiarazione espressa per ammetterli, perchè abbiamo già detto nel-

l'ultimo comma che sono esclusi dal divieto di cumulo le indennità di componenti di Commissioni di concorso, di esame o di studio; quindi dovrebbero rientrarvi anche i compensi per gli incarichi. Si potrebbe, comunque, precisare meglio. Invece siamo, a maggioranza, radicalmente contrari all'ultima proposta: quella di ammettere le indennità di gabinetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Pur condividendo la giusta opinione espressa dal senatore De Pietro e cioè che questa discussione si prolunga un po' troppo, sono spiacente di portare il mio modesto contributo al prolungamento della discussione medesima, perchè ritengo che qualche punto debba essere ancora chiarito in merito all'impostazione del problema che ci occupa.

Primo punto che merita chiarimento deve essere quello del gabinetto e dei magistrati del Ministero di grazia e giustizia. Mi pare che su questo non ci possa essere obiezione alcuna, e cioè che il Ministero di grazia e giustizia, che non ha altri ruoli a cui attingere, a meno che non si debba servire di quelli del Ministero delle poste e telecomunicazioni o di quelli della pubblica istruzione, per comporre la struttura funzionale della propria amministrazione, finora è costretto a ricorrere ai magistrati, ai cancellieri e agli altri funzionari dell'amministrazione giudiziaria in generale. Rimane dunque il problema che ha attirato l'attenzione di molti senatori: il problema dei magistrati che fanno parte di gabinetti di altre amministrazioni centrali. Ora, con sommo stupore, ho sentito ricordare dal senatore Berlinguer una cifra semplicemente iperbolica: due o trecento magistrati. Si vede che le voci corrono e si amplificano e si dilatano con estrema facilità; ma debbo osservare...

CONTI E quelli aspiranti?

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. ... se ci mettiamo sul terreno degli aspiranti, anche per i corpi legislativi dello Stato gli aspiranti sono milioni, sono legioni. (*Si ri'è*). Debbo ricordare che i magistrati (ho qui l'elenco dei nominativi) che prestano servizio nelle altre Amministrazioni dello Stato sono il vistoso numero di 24. (*Commenti dalla sinistra*). Non

sono pochi, non sono molti, sono quello che sono, ma certamente non sono i duecento o trecento di cui si favoleggiava e si continua a favoleggiare. Tra questi 24 sono i gabinettisti, cioè coloro che fanno parte di gabinetti di altri Ministeri. Ora io sono d'accordo che sarebbe preferibile che prestassero servizio nella Magistratura. Ribadisco quel che ho avuto modo di dire nelle dichiarazioni precedenti, che non ho permesso io il loro esodo, il quale si è verificato sotto i precedenti Guardasigilli. Comunque non si deve ritenere minimamente che questi magistrati sono nelle altre amministrazioni in una posizione di sinecura. Prestano un certo servizio prezioso per le altre amministrazioni. Non è detto che questo servizio possano espletarlo solo loro, ma quando questi magistrati sono negli uffici legislativi degli altri Ministeri e quando si constata fuori e dentro il Parlamento che le leggi dal punto di vista tecnico-giuridico non sono le più perfette, e queste persone concorrono a rendere il lavoro di elaborazione legislativa il meno imperfetto possibile, io debbo concludere che la loro non è funzione disprezzabile o superflua di cui si possa fare a meno dall'oggi al domani.

Quindi il concetto espresso nell'ordine del giorno Bisori a me sembra particolarmente calzante, nel senso che la direttiva debba essere quella di non mandare magistrati nelle altre amministrazioni e di richiamare il più rapidamente possibile quelli che vi prestano servizio. Ma quel che a me sembra pericoloso è che improvvisamente si cali una saracinesca dicendo che questi magistrati o si sistemano in altro modo oppure debbono ritornare ad esercitare subito la funzione giurisdizionale.

Veniamo ora all'altro aspetto del problema. Gli uffici legislativi dei Ministeri sono importanti. La Presidenza del Consiglio, che ha quattro magistrati, li ha per fondamentali necessità di carattere legislativo. Si dice: consentiamo che rimangano, ma senza indennità. Ora mi spiace di cogliere una stridente contraddizione in quanto sostiene la Commissione, quando pone la premessa che i magistrati debbono fare i magistrati e poi si contenta che esercitino altre funzioni purchè non percepiscano emolumenti particolari. Ma quali emolumenti? Qui il favoleggiare assurge a dimensioni veramente straordinarie, perchè le indennità di gabinetto sono pre-

viste dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1282, il quale dice: « L'indennità di gabinetto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è stabilita nella misura mensile pari all'importo del compenso corrispondente al seguente numero di ore di lavoro straordinario — inerente al grado rivestito o al grado a cui gli estranei ai gabinetti dei Ministri e alle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato sono parificati nel trattamento economico — considerato come prestato in ore diurne feriali da personale in servizio in Comuni con oltre 300.000 abitanti: a) cento ore per il personale dei gradi quinto e superiori; b) 115 ore per il personale di grado sesto; c) 120 ore per il personale dei gradi settimo e inferiori.

« Al personale che fruisce dell'indennità di gabinetto non possono essere corrisposti i compensi per il lavoro straordinario compiuto oltre l'orario normale ». E poi, considerando che la legge prevede per i magistrati in servizio normale l'assegnazione di 60 ore di lavoro straordinario, il compenso maggiore già attribuito ai magistrati eventualmente chiamati a prestare servizio in uffici di gabinetto, risulta per i vari gradi di 40, di 55 o di 60 ore di compenso per lavoro straordinario mensile in aggiunta al compenso di 60 ore che essi percepirebbero normalmente, la qual cosa in cifre positive si traduce in questi termini: per un consigliere di Cassazione, il compenso maggiore è di lire 14.440, per un consigliere di Appello è di lire 10.920, per un giudice è di lire 11.340.

Ora, poichè si dice, come ho sentito ieri dire, che si tratta di duplicati di stipendi ecc., questa precisazione andava fatta anche per il buon nome di quei magistrati che prestano un indefesso e talvolta oneroso servizio nei gabinetti. E gli onorevoli senatori sanno che l'orario che si fa nei gabinetti ministeriali non ha nulla a che vedere con l'orario che si fa in qualsiasi altro servizio.

In questo modo a me pare di avere esaurito il problema per quanto si riferisce alla posizione del mio Ministero. Con quale conclusione? Con quella di dover ridurre il più possibile il numero dei magistrati che prestano altro servizio, tenendo presente anche la particolare importanza del servizio effettivo prestato in una o in un'altra amministrazione, ma concludendo

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

nel senso che non riterrei opportuno che, improvvisamente, oggi, dato il numero limitato dei magistrati, si dovesse fare proprio una questione ultimativa nei confronti di essi.

Rimane l'altra questione della partecipazione dei magistrati alle varie commissioni e ai vari incarichi: anche per questi l'azione che spiegano in queste commissioni ha la sua particolare importanza e rilevanza; per numerosissime leggi è prevista la costituzione di tali commissioni con l'intervento del magistrato, il quale intervento è richiesto per ragioni di capacità, di regolarità, di garanzia, di imparzialità e di applicazione retta della legge. Ora, mi sia consentito di cogliere un'altra contraddizione anche in ordine a questo problema. Laddove non si escludono dai compensi i membri delle commissioni di studio che sono puro studio, pura elaborazione teorica intellettuale, si vuole togliere ogni emolumento agli altri; ma finché il mondo sarà fatto in questo modo, oltre che una retribuzione giusta, morale di un lavoro prestato, l'emolumento costituisce e ha sempre costituito e sempre costituirà un incentivo alla maggiore diligenza, alla maggiore partecipazione al lavoro della commissione stessa; mi pare che sia una incongruenza, una contraddizione — ripeto — riconoscere l'indennità particolare per commissioni di studio che debbono elaborare cose future, ipotetiche, ecc., e non riconoscere il diritto a queste modestissime indennità quando si tratta di lavorare per applicare rettamente la legge e per fare in qualche modo giustizia anche in quei settori particolari che riguardano le varie amministrazioni dello Stato.

Per queste considerazioni (il Senato delibererà come crede, io non ne faccio questione particolare) non sono d'accordo con le conclusioni della Commissione e riterrei più aderente a queste particolari situazioni che si soprassedesse ad una decisione comunque radicale e definitiva di questo problema; però emettendo il voto di cui all'ordine del giorno Bisori, formulato in quel modo o in un modo anche più rigoroso, richiamando l'attenzione e l'impegno anche del Ministero di grazia e giustizia a far sì che il numero dei magistrati impiegati fuori dell'amministrazione della Giustizia sia ridotto il più possibile, compatibilmente con quelle che sono le esigenze vitali dell'amministrazione e rimandare l'altro problema più generale ad un esame e ad un elaborato legislativo più ponderato e

più concreto, così come era negli intendimenti del proponente Bisori. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Quindi lei non è contrario all'emendamento soppressivo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, non sono contrario.

PRESIDENTE. Metterò ora in votazione l'ordine del giorno Bisori. Poi passeremo alla votazione degli emendamenti. Do nuovamente lettura dell'ordine del giorno:

« Il Senato, nel deliberare sul trattamento economico dei magistrati ed assimilati;

rileva che la materia delle loro incompatibilità, delle loro partecipazioni ad organi speciali e della struttura dei gabinetti ministeriali è regolata da apposite leggi e non potrebbe essere organicamente riesaminata in questa legge, mentre potrà esserlo quando si discuteranno leggi regolanti le suddette materie;

afferma intanto che, di regola, i magistrati ed assimilati non debbono venir distolti dalle funzioni previste dalle vigenti leggi per essere invece investiti di altre funzioni;

raccomanda al Governo di non procedere a nomine contrastanti con questi criteri, e, ove possibile, di richiamare alle loro funzioni coloro che attualmente ne sieno distolti ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Anche a nome della Commissione, chiederei sommessamente di considerare se non sia più opportuno votare l'ordine del giorno dopo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Ritengo, invece, che l'ordine del giorno debba essere votato per primo. A questo proposito, faccio notare che l'ordine del giorno si inizia così: « Il Senato, nel deliberare sul trattamento economico dei magistrati ed assimilati ecc. ». È evidente, pertanto, che esso non può essere posto in votazione dopo che si sia deliberato.

PERSICO. Ma l'ordine del giorno è preclusivo.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo, senatore Persico. La eventuale accettazione dell'ordine del giorno non costituirebbe alcuna preclusione alla votazione degli emendamenti.

MUSOLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO. Come ho già avuto modo di notare nel corso della discussione generale, noi

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

sosteniamo che questo quinto comma, voluto dalla Commissione, sia altamente moralizzatore. Noi che abbiamo difeso sempre gli interessi della Magistratura e siamo stati sostenitori della necessità di rivedere le condizioni economiche dei magistrati, noi oggi vogliamo che in questa legge non siano consacrate indennità speciali, che alterano la moralità della legge. Perciò noi siamo contrari all'ordine del giorno Bisori e all'emendamento soppressivo dell'onorevole Romano e siamo invece favorevoli al mantentimento del testo integrale del quinto comma, così come fu voluto dalla Commissione.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei pregare il Presidente di mettere in votazione l'ordine del giorno Bisori per divisione. La prima parte di esso, secondo noi, è fuori del tema in discussione, perchè è vero che nell'ordine del giorno si dice: « nel deliberare sul trattamento economico dei magistrati e assimilati », ma si aggiunge: « rileva che la materia delle loro incompatibilità ecc. è regolata da apposite leggi »; e questo mi pare che esca dall'oggetto della legge che stiamo esaminando. La seconda parte invece afferma lo stesso principio che sosteniamo noi della Commissione, e quindi può essere votata, salvo a vedere poi in che modo si debbano determinare i criteri per questi vietati emolumenti. In conclusione, quindi, se il Presidente consente, gradirei che si votasse in tal modo, al fine di consentire ad ognuno di votare secondo coscienza.

PRESIDENTE. Voglio fare notare agli onorevoli senatori che mi sembra che l'ordine del giorno sia inscindibile e che la sua accettazione non costituisca eventuale preclusione alla votazione degli emendamenti, aggiungendo in più che, se l'ordine del giorno fosse tale da costituire una preclusione, non vedrei alcun pregiudizio nella votazione preventiva, perchè, se il Senato lo votasse e con ciò stesso manifestasse la sua volontà contraria agli emendamenti, non si troncherebbe la discussione su di essi, ampiamente fatta ed esaurita, in modo che l'Assemblea si è già formata un'opinione in proposito.

Ma, entrando nel merito della asserita preclusione, io prego di considerare che gli emendamenti sopprimono i compensi, ma non fanno

obbligo al Ministro di non chiamare al Gabinetto i magistrati, concetto pacifico già illustrato da molti oratori, i quali appunto deplo- ravano che, con l'approvazione di tali emendamenti, i magistrati potrebbero ancora essere chiamati ma sarebbero costretti a dare la loro opera senza indennità.

Ripeto pertanto di non comprendere perchè si proponga la votazione per divisione dell'ordine del giorno, il quale rappresenta, a mio avviso, un tutto unico. Ad ogni modo, benchè io sia di avviso contrario, poichè il Regolamento ammette la votazione per parti separate in alcuni casi, desidero che i senatori esprimano la loro opinione e anzi presentino una proposta formale di votazione per divisione.

LUCIFERO. Signor Presidente, decida lei: siamo troppo bruciati da certi precedenti.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, lei sa che io non ho bisogno di essere incitato ad assumere la responsabilità delle decisioni. Vorrei però che su questo punto l'Assemblea manifestasse un pensiero, che potrebbe avere in ipotesi efficacia decisiva, se fosse concorde.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Signor Presidente, ella ha ammesso che il Regolamento del Senato consente che un ordine del giorno sia votato separatamente per capoversi. Non c'è dubbio che i due commi riguardano due argomenti assolutamente diversi: il primo comma dice che la materia dell'incompatibilità è preveduta da leggi speciali; quindi non se ne può parlare qui dove si tratta del trattamento economico dei magistrati. Questo è un concetto a sè, che si riferisce alla costituzionalità, e se ne tratterà in più opportuna e più adeguata sede.

La seconda parte è un'affermazione, che facciamo nostra, perchè coincide proprio con l'emendamento della Commissione, cioè i magistrati non debbono essere distolti dalla loro funzione ordinaria, debbono fare i magistrati. Su questo secondo punto possiamo essere tutti d'accordo.

Insistere, dunque, perchè la votazione fosse fatta per divisione.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Dal momento che il nostro Presidente è stato così amabile da chiedere la opinione dell'Assemblea sulla richiesta di vo-

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

tazione per divisione dell'ordine del giorno del senatore Bisori, mi permetto di esprimere il mio parere, che è nel senso della inscindibilità dell'ordine del giorno, per questo motivo: esso contiene un'affermazione di carattere generale che investe tutta la materia della formazione dei gabinetti; su questa materia, da regolamentare in futuro, interviene poi, come una fattispecie, il secondo capoverso. Questo, votato separatamente, sarebbe odioso; non inquadrato nel problema generale quale è posto dal primo capoverso, sarebbe una specie di frecciata contro i benemeriti magistrati della cui sorte ci stiamo occupando. Considerato nel suo insieme, l'ordine del giorno ha un significato che non lede affatto la nobiltà dei servizi resi anche dai magistrati comandati presso i gabinetti; spezzato, avrebbe un altro significato, che andrebbe oltre l'intenzione non solo del presentatore, ma anche di coloro che vi sono favorevoli.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Dato che il nostro Presidente ha chiesto il parere dell'Assemblea sulle modalità di votazione dell'ordine del giorno del senatore Bisori, dichiaro che siamo favorevoli alla tesi sostenuta dalla Commissione e testè dichiarata dal senatore Persico, per cui preghiamo il Presidente di voler mettere in votazione l'ordine del giorno per divisione.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. A me più che a chiunque compete precisare quale è stata la mia intenzione nel proporre l'ordine del giorno.

Rilevo, prima di tutto, che in testa all'ordine del giorno sta scritto: « ordine del giorno sul quinto comma ». Quindi bisogna riallacciarsi al quinto comma, che non abroga le leggi esistenti circa il conferimento degli incarichi, bensì nega i compensi che quelle leggi ammetterebbero. Di quel comma io ho proposto la soppressione in modo che restino i compensi dove vi sono gli incarichi. E — per chiarire le ragioni della soppressione, auspicando « intanto » che cessino abusi, dove vi siano, nel compimento degli incarichi — ho proposto l'ordine del giorno che, unitariamente, afferma: tutta questa materia potrà essere organicamente riesaminata da altre leggi; ma « intanto » — ri-

chiamo la vostra attenzione su questa parola « intanto » che è la chiave di volta dell'ordine del giorno — i magistrati di regola non andranno distolti dalle funzioni previste dalle vigenti leggi.

Il mio ordine del giorno, dunque, ha carattere di ponte fra la situazione legale che c'è oggi in materia di incarichi, nonchè di compensi e la situazione che potrà in avvenire sorgere da nuove leggi: ed « intanto » auspica che i magistrati non vengano distolti dalle funzioni loro consentite dalle leggi vigenti.

Per questa sua struttura l'ordine del giorno, nella mia intenzione, è inscindibile: io l'ho pensato come cosa unica.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, mi rivolgo a lei quale membro della Giunta per il Regolamento. La votazione per parti separate è ammessa dall'articolo 73 del Regolamento, che però parla di articoli e di emendamenti, non di ordini del giorno.

Però io vorrei farle osservare che quando lei dice che è d'accordo sulla seconda parte dell'ordine del giorno e non sulla prima, mi pare che sia in contrasto con quel che ha affermato prima, perchè solo la seconda parte attiene a materia connessa agli emendamenti e perciò solo essa potrebbe sostenersi (ciò che a me non pare) che costituisca preclusione.

PERSICO. Agli emendamenti penso che costituisca motivo di preclusione.

PRESIDENTE. Allora deve dire che chiede la divisione non per la prima parte (materia delle incompatibilità, che si rinviava ad una legge), ma la chiede per la seconda parte, su cui viceversa aveva detto prima che eravate tutti d'accordo.

PERSICO. È il Presidente che comunque deve decidere.

PRESIDENTE. Io decido per la indivisibilità dell'ordine del giorno.

Pertanto pongo in votazione l'ordine del giorno del senatore Bisori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento soppressivo del quinto comma, presentato dai senatori Romano Antonio ed altri e dal senatore

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

Bisori. Tale emendamento è accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo al primo periodo del quinto comma.

Ricordo che i senatori Romano Antonio ed altri hanno proposto una dizione sostitutiva di tale periodo. Sostanzialmente, però, si tratta di un emendamento tendente ad aggiungere al testo della Commissione le parole: « salvo il caso in cui il distacco, il comando o il conferimento di particolari incarichi sia previsto da espressa disposizione di legge »; come tale quindi considererò la proposta di modificazione dei senatori Romano Antonio ed altri.

ROMANO ANTONIO. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento presentato dal senatore Bisori in via subordinata e accettato dalla Commissione, tendente a sostituire, nel primo periodo del quinto comma, alle parole « da chiunque dovuto e » le altre « per loro personali prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo periodo del quinto comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Come ho testè ricordato, i senatori Romano Antonio ed altri hanno proposto di inserire, a questo punto, le parole: « salvo il caso in cui il distacco, il comando o il conferimento di particolari incarichi sia previsto da espressa disposizione di legge ».

Pure a questo punto potrebbe essere eventualmente inserita la disposizione aggiuntiva proposta dal senatore Rizzo Giambattista. La rileggo: « Sono altresì escluse dal divieto le indennità per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono d'accordo. Per coordinarlo col primo periodo, già approvato, del comma in discussione, il mio emendamento potrebbe essere così modificato: « salve le indennità per la partecipazione ecc. ».

PRESIDENTE. Senatore Romanó, lei insiste sul suo emendamento o si associa a quello del senatore Rizzo?

ROMANO ANTONIO. L'emendamento Rizzo è restrittivo. Sappiamo che esistono numerose leggi speciali, in virtù delle quali i magistrati, per la loro capacità e preparazione sono chiamati a far parte di commissioni speciali tributarie. Metteremmo in imbarazzo molte amministrazioni, che si troverebbero nell'impossibilità di formare queste commissioni.

La mia formula è più comprensiva. In altri termini chiediamo il rispetto delle leggi vigenti. Quindi insisto sul mio emendamento.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione accetta l'emendamento Rizzo, che è più chiaro.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di grazia e giustizia di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti in esame.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al voto del Senato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento aggiuntivo dei senatori Romano Antonio ed altri, non accettato dalla Commissione.

BISORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Voterò a favore dell'emendamento Romano, perchè comprende anche i seggi elettorali, automaticamente e senza necessità di appositi emendamenti, come pure comprende le Commissioni non giurisdizionali.

CONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ho ascoltato il Ministro che ha dichiarato di rimettersi al voto del Senato. Mi compiaccio, perchè questo è ossequio ai principi della Costituzione. Il Governo deve prendere atto e osservare i voti delle Assemblee senza torcere capello. Plaudo all'onorevole Piccioni per questa sua dichiarazione. (*Applausi all'indirizzo dell'onorevole Piccioni*).

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io debbo fare le più risolte e ferme riserve su

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

quanto in linea di principio ha detto il senatore Conti appellandosi in modo particolare ai principi e alla prassi della Costituzione. Secondo la prassi, il Governo ha il diritto e il dovere di esprimere la propria opinione, il proprio pensiero su tutte le questioni poste in voto di fronte al Senato e di fronte alla Camera dei deputati. Talvolta, come questa, il Governo esprime questo suo pensiero ed adempie al suo dovere dicendo di rimettersi al voto del Senato, il che è una espressione certamente politica, ma non può essere intesa come una espressione di interpretazione e di applicazione particolarmente appropriata della norma costituzionale. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non mi pare che in fondo ci sia un effettivo contrasto. Indubbiamente il Governo ha il diritto di dire tutto quello che pensa ma ha anche il dovere di sottoporsi al voto del Senato, salvo che ritenga di non poterlo fare; e allora avviene quel che deve avvenire quando sorga contrasto fra Governo e Camere. Sono principi questi che risultano insieme — completandosi a vicenda le due affermazioni — tanto da quello che ha detto l'onorevole Conti, quanto da quel che ha detto l'onorevole Guardasigilli.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Non ammetto che si parli di prassi, perchè la prassi si riferisce ancora ai vecchi sistemi costituzionali. Oggi dobbiamo osservare la Costituzione e non interpretarla secondo i principi dello Statuto albertino. Dichiaro, inoltre, che voterò a favore dell'emendamento Rizzo.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ammetto che si possa parlare di prassi, lo ripeto e lo ribadisco, ma prassi di questa Costituzione, a cominciare dal 1° gennaio 1948. (*Proteste da sinistra. Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento aggiuntivo dei senatori Romano Antonio ed altri è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Rizzo Giambattista, accettato dalla Commissione, nella seguente nuova formulazione: «salve le indennità per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti».

ZOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Voterò a favore dell'emendamento Rizzo perchè in esso si prevede il trattamento relativo a funzioni giurisdizionali in organi di particolare importanza: intendo riferirmi al contenzioso tributario.

Non possiamo pretendere che i magistrati addetti alle commissioni sia distrettuali che provinciali o centrali, e che svolgono questa loro attività in maniera tale da dare la maggiore garanzia ai contribuenti siano obbligati a prestare gratuitamente questa loro opera che è al di fuori dell'attività normale e che non la danneggia in alcun modo. (*Interruzione del senatore Boeri*).

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento aggiuntivo del senatore Rizzo Giambattista è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo periodo del comma in discussione.

Rammento che i senatori Romano Antonio ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo di tale periodo. Sostanzialmente, però, si tratta di una proposta tendente ad aggiungere al testo della Commissione le parole «nonche i compensi per la partecipazione a collegi arbitrali», giacchè per il resto l'emendamento Romano apporta al secondo periodo del comma in esame solo qualche piccola modificazione di carattere formale. Il senatore Romano potrebbe pertanto limitare il suo emendamento alla proposta aggiuntiva, rimettendosi per il resto al testo della Commissione.

ROMANO ANTONIO. D'accordo.

PRESIDENTE. Al secondo periodo del quinto comma si riferiscono poi, le lettere b), c) e d) dell'emendamento subordinato del senatore Bisori. Domando alla Commissione ed al Governo se accettano queste proposte di modificazione.

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

BO, *relatore*. La Commissione accetta la lettera *b*) e la lettera *c*) dell'onorevole Bisori, mentre è contraria tanto alla lettera *d*) dello stesso emendamento Bisori, quanto all'emendamento Romano.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Bisori tendente ad aggiungere, in fine, le parole « e di gabinetto ».

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Ritiro il mio emendamento.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Ho chiesto di parlare soltanto per fare presente che vi sono dei collegi arbitrali obbligatori per legge o per capitolati. Si discute per alcuni in dottrina se hanno carattere giurisdizionale; resti ad ogni modo fermo che non si può abolire l'indennità nei confronti dei magistrati che debbono farne parte. Per gli arbitrati volontari è naturalmente un'altra cosa.

BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. Su questo siamo d'accordo. Io ho già dichiarato poco fa che la Commissione è contraria a fare una eccezione per i compensi relativi alla partecipazione ai collegi arbitrali privati. Quando però esista un collegio arbitrale previsto dalla legge si ricade nella disposizione generale sugli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, ai quali si riferisce l'emendamento del senatore Giambattista Rizzo accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Bisori, accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere, nel secondo periodo del quinto comma, alle parole « di componenti » le altre « di seggi elettorali ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Bisori, accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere alle parole « di studio » le altre « i compensi per incarichi di insegnamento ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo del quinto comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Bisori, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo, tendente ad aggiungere in fine al periodo, le parole « e di gabinetto ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Verrebbe ora l'emendamento aggiuntivo dei senatori Palermo, Musolino ed altri. Se gli onorevoli presentatori sono d'accordo, tale emendamento potrà essere più opportunamente discusso insieme alle analoghe proposte di modificazione presentate dai senatori Varriale e Romano Antonio come articoli 18-*bis*.

PALERMO. D'accordo, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 10, già articolo 11, nel seguente testo modificato:

Art. 10.

(Trattamento economico dei magistrati in servizio).

Il trattamento economico dei magistrati e le indennità annue per spese di rappresentanza e per l'esercizio di funzioni speciali sono stabiliti rispettivamente nelle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Ai magistrati è attribuita per ogni persona a carico un'indennità di famiglia di lire 2.000 mensili lorde.

Per l'attribuzione dell'indennità di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di concessione delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

In relazione al nuovo trattamento economico previsto dai precedenti commi, sono soppresse le indennità di carica e di toga e non si applicano ai magistrati le disposizioni in vigore concernenti l'indennità di carovita e relative quote complementari, l'indennità di caropane, il premio giornaliero di presenza, i compensi per lavoro straordinario e la 13^a mensilità.

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

Resta altresì soppresso ogni altro compenso a favore dei magistrati, i quali, anche se fuori ruolo, distaccati, comandati o muniti di incarichi particolari, non potranno, salvo il trattamento economico sopra indicato, ottenere alcun corrispettivo per loro personali prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni qualunque siano la denominazione ed il modo di esazione o di ricupero, salve le indennità per la partecipazione, imposta da particolari disposizioni di legge, agli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti. Sono esclusi da tale divieto di cumulo le sole indennità di componenti di seggi elettorali, di commissioni di concorso, di esami o di studio, i compensi per incarichi di insegnamento e le indennità di trasferta, di missione e parlamentare.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Suspendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,20).

Per i fatti di Spagna.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. In seguito alle notizie recentissime che ci giungono, io credo di interpretare il pensiero della immensa maggioranza del Senato, del Senato della Repubblica uscita dalle sofferenze e dall'eroismo della resistenza contro il fascismo e della guerra di Liberazione, inviando l'espressione della nostra simpatia e della nostra ammirazione e tutti i nostri auguri al popolo spagnolo (*i senatori dei settori di sinistra in piedi applaudono vivamente*), al valoroso e grande popolo spagnolo che contro il fascismo combatte per conquistare la sua libertà. (*Dai settori di sinistra, in piedi, si applaude lungamente*).

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Le norme di diritto internazionale che regolano la vita politica dei popoli moderni non consentono di entrare negli

affari interni degli altri Paesi. Tuttavia, quando da un popolo vicino o lontano, ostile od amico, arriva a noi un grido, un'invocazione alla solidarietà nel nome della libertà, a questo grido, a questo appello, non possiamo essere insensibili. Perchè a nulla varrebbero gli sforzi nostri, che sono gli sforzi di tutti, per preparare al mondo un regime di fraternità e di solidarietà universale, se le Nazioni non si trovassero sullo stesso piano di eguaglianza sul terreno delle pubbliche libertà. Entro questi limiti mi associo alle parole dell'onorevole Lussu. (*Applausi da sinistra*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io credo che non vi debbano essere limiti: alla Spagna che lotta per la libertà e per la Repubblica deve andare il saluto, non di una parte del Senato, ma di tutto il Senato. (*Approvazioni ed applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. La Presidenza di una Assemblea non può impedire le libere voci che sorgono per esprimere un sentimento come quello espresso dagli oratori. Ma mi si lasci dire che, dopo aver dato libertà di parola, non potrei aprire una discussione vera e propria, con partecipazione illimitata di oratori, sull'argomento, perchè la Presidenza ha il dovere di non comprimere i sentimenti che chiedono di manifestarsi nell'Assemblea, ma ha anche il dovere di ubbidire al Regolamento. Ora, trattandosi di una questione che non è all'ordine del giorno e che ha evidente attinenza con la politica estera, se ne tratterà se mai nella sede opportuna.

LUSSU. Viva la Spagna! (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PLATONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLATONE. Poichè abbiamo partecipato in un passato non lontano alla lotta del popolo spagnolo per la libertà, mi permetto di aggiungere una sola parola a quanto è stato detto, esprimendo la nostra solidarietà piena al popolo spagnolo che nell'ultima lotta è stato sfortunato, ma è stato grande e generoso nella difesa della sua libertà, e che oggi davanti a tutto il mondo riprende la lotta per unire la sua voce a quella dei popoli che si battono per la libertà e per la pace. (*Vivi applausi da sinistra*).

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

Ripresa della discussione del disegno di legge:

« Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato » (1345-Urgenza).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 11, già articolo 12:

Art. 11.

(Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati).

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caro-pane annessi alla pensione.

Il trattamento di quiescenza stabilito dalla presente legge si applica anche ai magistrati collocati a riposo prima della sua entrata in vigore.

Il senatore Romano Antonio ha proposto di sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 70 per cento, restando soppressa la concessione degli assegni di caro-viveri e dell'indennità di caro-pane annessi alla pensione ».

Con separati emendamenti, poi, i senatori Berlinguer, Rizzo Giambattista e Musolino han-

no proposto di sostituire alle parole « 60 per cento » le altre « 70 per cento ».

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Le conseguenze finanziarie di questo aumento sono tali per cui manca la copertura. Il Governo, dunque, trovi la copertura necessaria e la Commissione finanze e tesoro non avrà nulla da obiettare.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario agli emendamenti in discussione.

PRESIDENTE. Poichè i senatori Romano Antonio, Rizzo Giambattista e Musolino, pur mantenendo i loro emendamenti, rinunciano a svolgerli, do la parola al senatore Berlinguer.

BERLINGUER. Desidero illustrare il mio emendamento e credo che interpreterò così anche il pensiero dei colleghi che hanno proposto emendamenti analoghi. Mi si permetta di dire che il mio mi sembra quello più esplicito; ma se si dovesse mettere ai voti uno degli altri naturalmente voterò a favore di esso, senza far questioni di precedenza. È già significativo, del resto, che senza alcuna intesa siano stati presentati vari emendamenti nello stesso senso a favore della categoria più bisognosa di cui si occupa il presente disegno di legge, quella dei magistrati in pensione. Il Governo proponeva che a costoro venisse corrisposto il 50 per cento dello stipendio che percepivano i loro colleghi in attività di esercizio; la Commissione ha elevato questa percentuale al 60. Mi sembra che questo dato di fatto semplicissimo costituisca già un argomento contro le obiezioni circa la copertura, perchè la Commissione, superando la proposta governativa, ha ritenuto che la copertura, almeno per un aumento, vi fosse. Noi chiediamo che si arrivi al 70 per cento. Onorevoli colleghi, il prestigio del magistrato è qualcosa di così inscindibile dalla personalità del magistrato che si prolunga anche quando egli non amministrerà più giustizia.

Copertura? Nella discussione ampia che si è svolta poco fa sull'articolo 10 io ho sentito richieste che non provenivano soltanto da questo settore, ma anche da senatori di maggioranza, secondo le quali qualche indennità maggiore ad

alcune categorie di magistrati in servizio si sarebbe dovuta concedere; e nessuno di questi colleghi, anche nostri avversari, si è proposto allora l'interrogativo della copertura. Dunque essi ritenevano che per le speciali indennità da concedere, per esempio, ai gabinettisti o per altri incarichi speciali, la copertura non fosse di ostacolo.

ZOLI. Per le indennità di gabinetto, c'è l'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato, invece dell'articolo 81 della Costituzione.

BERLINGUER. Mi permetta, onorevole Zoli: lei chiederà la parola in seguito e difenderà questa rigidità di interpretazione dell'articolo 81. Io mi permetto di ricordare che noi al Senato, come i nostri colleghi alla Camera dei deputati, abbiamo in moltissime altre occasioni superato questo ostacolo.

PARATORE. Non è esatto! Mai! E qualche volta che lo avete fatto il Presidente della Repubblica vi ha fermato il provvedimento!

PALERMO. Sì, ma abbiamo sempre cercato di metterci d'accordo.

BERLINGUER. Se dovessimo risalire al passato, io mi permetterei di sottoporre all'attenzione del Senato alcuni dati concreti; naturalmente il Senato sarà libero poi di decidere ed i colleghi avversari liberissimi di opporre i loro argomenti ai miei. Ma i miei non sono argomenti, sono dati di fatto che credo lecito esporre.

Perchè dobbiamo dimenticare, per esempio, che quando si sono votate alcune leggi su altre pensioni — per esempio le pensioni di guerra — il Senato, e più tardi la Camera dei deputati, hanno concesso alcuni miliardi in più che non risultavano compresi nelle previsioni del disegno di legge governativo? Nel caso nostro, poi, ci troviamo di fronte ad un esiguo numero di pensionati, per cui l'onere maggiore di bilancio sarebbe veramente insignificante.

Permettetemi di segnalare questo problema alla vostra sensibilità; e qualora il Senato respingesse il mio emendamento, di accennare sin d'ora ad un altro mio emendamento all'articolo 17; così forse non avrò motivo di svolgerlo a suo tempo. L'emendamento all'articolo 17 consiste in questo: noi chiediamo che quella decorrenza, qualunque essa sia, che il Senato vorrà fissare per il trattamento economico alla Magistratura (sia la

decorrenza del 1° luglio 1949, come io ho proposto, sia la decorrenza del 1° luglio 1950, come ha proposto la Commissione, e sia la decorrenza del 1° gennaio 1951, come pareva dovesse proporre il Governo, o quella del 1° novembre 1950, che pare costituisca il nuovo inatteso orientamento della Commissione stessa) ebbene, noi chiediamo che questa stessa decorrenza sia stabilita anche per le pensioni.

PERSICO. Proprio a ciò provvede l'articolo 17.

BERLINGUER. Questo punto — mi permetta il collega Persico — non è espresso, a mio avviso nella legge in modo sufficientemente chiaro.

Ne ripareremo. Intanto insisto perchè il mio emendamento all'articolo ora in esame, o quello del collega Romano o del collega Musolino siano posti in votazione, nella fiducia che il Senato vorrà approvarli.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Onorevoli colleghi, io do pienamente ragione al senatore Paratore quando dice che questa è una questione che non va discussa se non c'è la copertura: l'articolo 81 della Costituzione ce lo vieta. Senonchè vorrei dare un suggerimento ai colleghi che hanno presentato la proposta dell'aumento. Facendo un computo veramente democratico, e cioè computando la quiescenza al 70 per cento, fino alle 100.000 lire e poi gradualmente discendendo fino a raggiungere il 60 e il 50 per cento, si potrebbe raggiungere la compensazione tra quello che si dà prima e quello che diminuendo si dà dopo. Questa mi sembra una proposta democratica, per cui i giudici che hanno uno stipendio minore sarebbero maggiormente protetti.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Per conto mio e per conto del collega Musolino dichiaro di consentire alla proposta conciliativa, equa e democratica del collega Menghi. Credo anzi che anche il collega Romano potrà essere d'accordo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Il senatore Berlinguer ha chiesto che per la decorrenza del trattamento di quiescenza si applichi quello che sarà stabilito per il trattamento economico dei magistrati in servizio. A questo proposito desidererei richiamare la sua

attenzione sull'emendamento già presentato da me, e che si trova nella stessa pagina dello stampato nel quale appare l'emendamento del senatore Berlinguer. In questo emendamento, oltre a precisare che il trattamento di quiescenza si riferisce anche alle pensioni indirette, propongo che il trattamento di pensione derivante dall'applicazione della presente legge sia esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi, di cui alle allegare tabelle A e D, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi. Quindi nel caso in cui si venga ad accogliere questo emendamento — sul quale credo che Commissione e Governo siano d'accordo — la questione della decorrenza sarà risolta nel modo migliore.

BERLINGUER. Bisognerà modificare anche l'articolo 17.

ZOLI. Con l'articolo 17 stabiliamo una certa decorrenza per gli effetti di questa legge e nell'articolo 11 diciamo che il trattamento di quiescenza ha effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi. Evidentemente ciò significa che alla data dell'articolo 17 si riferirà anche la decorrenza del trattamento di quiescenza.

Dovrei anche rispondere alle obiezioni del senatore Berlinguer relativamente al mancato intervento della Commissione di finanza per taluni emendamenti portati nell'Aula. Come ho detto precedentemente, è una questione completamente diversa, perchè, anche in caso di aumento delle spese per i gabinetti, la legge di contabilità generale dello Stato prevede di poter andare oltre gli stanziamenti di bilancio. Sarà giusta, non sarà giusta la disposizione, in ogni modo essa esiste e di fronte ad essa la Commissione di finanza non può invocare la Costituzione.

Quando però si è di fronte a una spesa per la quale manca la copertura, la Commissione di finanza deve tutelare l'articolo 81. Non è esatto che vi siano precedenti in cui la Commissione di finanza abbia lasciato passare dei disegni di legge senza tener presente la questione della copertura, nè è esatto che il Senato in altri casi abbia violato l'articolo 81 della Costituzione. Invece, quando il Governo ha presentato dei disegni di legge, e il Senato ha creduto di aumentare i limiti di spesa in essi previsti, si è invitato il Governo ad integrare la copertura. Così, in modo particolare, per quanto riguarda

la legge sulle pensioni di guerra e per quella relativa ai miglioramenti agli statali. Come è noto, in quella occasione vi furono lunghe trattative da parte della Commissione di finanza perchè fosse superato l'ostacolo della copertura.

Entriamo ora nel merito, dato che non è possibile parlare di cifre senza averle sott'occhio. Onorevole Berlinguer, la prego di fare il conto del 60 per cento che viene dato in quiescenza ad un consigliere di Appello: sullo stipendio di un milione e 900 mila noi assegniamo una pensione di un milione e centomila lire.

Ora, non si può dire, onorevole Berlinguer, che per un uomo, sia pure che abbia lavorato tutta la vita e che per questo abbia particolari meriti, ma di cui noi dobbiamo riconoscere che ad una certa età i bisogni diminuiscono, se non altro perchè, in linea normale, diminuisce il peso della famiglia, la quale rappresenta anzi un elemento di aiuto, invece di un onere, non possiamo dire che oggi, nella situazione del Paese, riguardo alla quale l'onorevole Berlinguer ci ricorda così spesso che vi sono i pensionati della Previdenza sociale che hanno 4 o 5000 lire di pensione mensile, un trattamento di quiescenza che si avvicina alle 100.000 lire mensili — e non prendo i gradi più elevati, per i quali si raggiungono perfino le 150.000 lire — sia un trattamento di quiescenza che non è sufficiente. Per queste ragioni di merito, oltre che per la preclusione che è stata sollevata dal mio venerato presidente della 5ª Commissione, chiedo al Senato di votare contro l'emendamento dell'onorevole Berlinguer.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere la propria opinione sugli emendamenti in discussione.

BO, *relatore*. La Commissione non può accettare nessuno degli emendamenti che sono stati presentati, nè la proposta intermedia del senatore Menghi, per tutte quelle ragioni che sono state esaurientemente esposte dal senatore Zoli.

PICCIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Come ho già dichiarato, neanche il Governo può accettare gli emendamenti in esame; nè può accettare la proposta, per quanto democratica, dell'onorevole Menghi.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Romano Antonio, che assorbe le proposte di modificazione dei senatori Berlinguer, Rizzo Giambattista e Musolino. Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 11, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma il senatore Zoli propone di sostituire la dizione con la seguente:

« Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge è esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonchè alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi ».

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Confesso di avere un dubbio che deriva dalla lettura dell'articolo 17 quello che fissa la decorrenza e che recita: « Il trattamento economico dei magistrati in servizio preveduto dalla presente legge ha decorrenza dal 1° luglio 1950 ». Ora io penso che potremo essere tutti d'accordo nel sopprimere le due parole « in servizio », mantenendo le quali sembrerebbe che siano esclusi da questa decorrenza i magistrati in pensione, in contrasto con l'emendamento Zoli che naturalmente io, anche a nome dei miei amici, dichiaro di votare.

BO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO, *relatore*. Non mi pare possibile il dubbio espresso dal collega Berlinguer, perchè appunto l'emendamento del senatore Zoli, che la Commissione accetta, dice che il trattamento di pensione derivante dall'applicazione della presente legge per i magistrati collocati a riposo e per le loro famiglie deve avere effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi. Più chiari di così credo che non si possa essere: questo è un rinvio esplicito all'articolo 17.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di grazia e giustizia se accetta l'emendamento Zoli.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Zoli, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che il senatore Rizzo Giambattista ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Ferme restando le iscrizioni già ottenute, i magistrati che godranno del trattamento di quiescenza stabilito dalla presente legge non potranno essere iscritti negli albi professionali ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per dar ragione di questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Nella mia intenzione l'emendamento aggiuntivo era collegato con l'altro emendamento testè respinto dal Senato. Per questa ragione e soprattutto per l'osservazione che mi è stata fatta dai colleghi della Commissione, che l'argomento cioè dovrebbe essere disciplinato più propriamente nella riforma dell'ordinamento giudiziario o della legge forense, dichiaro di ritirare l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. I senatori Musolino, Proli, Palermo, Voccoli, Adinolfi e Maffi hanno proposto il seguente comma aggiuntivo:

« Ai magistrati collocati a riposo non possono essere conferiti incarichi di carattere non giurisdizionale da parte dello Stato o di enti pubblici o di enti e società comunque sottoposti al controllo dello Stato o di enti pubblici, entro i primi cinque anni dalla data del collocamento a riposo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Musolino per illustrare quest'emendamento.

MUSOLINO. Onorevoli colleghi, il mio emendamento è abbastanza chiaro per il suo contenuto soprattutto morale. Non è giusto che i magistrati collocati a riposo assumano altri incarichi che spettano caso mai ai funzionari di Stato dell'amministrazione attiva. In questo disegno di legge abbiamo tenuto a separare

i magistrati dai funzionari di Stato, mentre oggi si constata che molto spesso magistrati vengono ad occupare, andati in pensione, incarichi non di carattere giurisdizionale e che spetterebbero ai funzionari di Stato non appartenenti alla Magistratura.

È per questo criterio di giustizia verso questi funzionari di Stato e per moralizzare la legge che io ho presentato questo emendamento che raccomando all'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bo per esprimere il parere della Commissione sull'emendamento Musolino.

BO, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere il parere del Governo.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Domando al senatore Musolino se insiste nel suo emendamento.

MUSOLINO. Insisto perchè sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Musolino ed altri, non accettato dal Governo.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento del senatore Musolino perchè non trovo nessuna ragione per cui i magistrati collocati a riposo, i quali abbiano ancora la possibilità di rendere dei servizi in taluni enti ed istituti, debbano esserne esclusi, mentre sono gli elementi dei quali lo Stato può e deve avere la maggiore fiducia.

PALERMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento del senatore Musolino ispirandomi a quei principi che dovrebbero essere tutelati da questa legge, cioè l'indipendenza della Magistratura. L'indipendenza della Magistratura la si deve tutelare non soltanto durante l'attività di servizio prestato dal singolo magistrato, ma soprattutto quando il magistrato è collocato a riposo.

È per questo motivo altamente morale che votiamo a favore dell'emendamento Musolino.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Musolino è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 11, già articolo 12, nel seguente testo modificato:

Art. 11.

(*Trattamento di assistenza, quiescenza e previdenza dei magistrati*).

Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonchè ai fini del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi stabiliti dall'annessa tabella A sono computabili in ragione del 60 per cento, restando abrogata per i magistrati la norma contenuta nell'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 e soppressa la concessione degli assegni di caroviveri e dell'indennità di caro-pane annessi alla pensione.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione della presente legge è esteso ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi di cui alle allegate tabelle A e D, nonchè alle loro famiglie, con effetto dalla stessa data di decorrenza dei nuovi stipendi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'articolo 13 del testo governativo è stato soppresso dalla Commissione. Avverto che in seguito all'esito della votazione avvenuta sul quinto comma dell'articolo 10, già articolo 11, deve intendersi precluso l'emendamento del senatore Bisori tendente a ripristinare il terzo comma del testo ministeriale dell'articolo 13.

Passiamo quindi all'articolo 14, che diventa articolo 12:

Art. 12.

(Trattamento dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato).

Il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato e dei vice-refendari di prima e di seconda classe e degli aiuto referendari della Corte dei conti è stabilito nella tabella *D* annessa alla presente legge.

Al predetto personale si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 11, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 12, con riferimento all'annessa tabella *D*.

Per quanto non è preveduto in questo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni generali relative agli impiegati dello Stato e quelle dei rispettivi ordinamenti.

Faccio anzitutto presente che il riferimento agli articoli 11 e 12, contenuto nel secondo comma, in seguito alle modificazioni intervenute nella numerazione, va fatto agli articoli 10 e 11.

Ricordo, poi, che il punto controverso di quest'articolo è quello dell'inclusione dei vice-referendari e degli aiuto-referendari della Corte dei conti nelle categorie cui si estendono i benefici del disegno di legge. Tale inclusione, infatti, non era prevista dal testo ministeriale dell'articolo in esame.

Ritengo opportuno discutere e decidere prima su questo punto e passare poi all'esame della tabella *D*.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Onorevoli colleghi, io ho già avuto occasione di parlare sul contenuto dell'articolo 12 durante la discussione generale. Voi comprendete che affronto una questione sulla quale alcuni hanno già espresso il loro pensiero. C'è un emendamento soppressivo, non bisogna dimenticarlo, e se il Governo non avesse insistito, almeno per quello che si è compreso, sul suo testo, se altri non avessero presentato emendamenti soppressivi, il Senato avrebbe dovuto soltanto passare alla votazione

con l'augurio, da parte mia almeno, che la votazione stessa fosse stata favorevole all'articolo presentato dalla Commissione. Ma poichè c'è contrasto, è opportuno che io richiami l'attenzione del Senato su tale articolo aggiuntivo.

Voi ricordate che l'articolo 12 secondo il testo governativo riguardava il trattamento economico dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. La Commissione giustamente, secondo me, ha aggiunto anche i vice referendari di prima e di seconda classe e gli aiuto referendari della Corte dei conti. Quale è stata la ragione che ha mosso la Commissione? Noi sentiremo ripetere gli argomenti che del resto sono contenuti nella relazione elaborata del collega Bo. Mi auguro che le opposizioni siano superabili, perchè io credo che il Senato dovrà rendere giustizia a questi funzionari che sono giustamente compresi nell'articolo 12 proposto dalla Commissione.

Badate, io avrei compreso un provvedimento drastico, che cioè tanto il Governo quanto la Commissione avessero eliminato da questo disegno di legge tutto ciò che non riguarda la Magistratura. Allora forse avremmo potuto dire, se qualcuno avesse proposto degli emendamenti in proposito: in altra sede, con altre leggi, noi provvederemo allo stato giuridico ed economico di questi funzionari. Ma una volta che il Governo nel suo testo ha accettato il voto espresso e dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti e dai magistrati della Giustizia militare e dagli avvocati e procuratori dello Stato, noi non comprendiamo l'esclusione dei vice-referendari di prima e di seconda classe e degli aiuto-referendari della Corte dei conti. Onorevoli colleghi, voi sapete che una legge speciale, che risale al 1933, precisamente in data 3 aprile, n. 255, modificò la struttura dell'amministrazione della Corte dei conti e modificò la denominazione dei capi sezioni e dei segretari ecc., definendoli vice-referendari di prima classe, di seconda classe ed aiuto-referendari, corrispondenti, rispettivamente ai gradi VII, VIII e IX dell'ordinamento gerarchico. Vi è innanzi tutto unicità di carriera: ed è questo un rilievo che merita di essere messo in evidenza. Quali sono poi le funzioni dei vice-referendari? Negli uffici della sezione di controllo,

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

i vice-referendari esplicano le stesse funzioni dei loro colleghi superiori, che spesso sostituiscono senza bisogno di una speciale delega.

Negli uffici della Procura generale hanno funzioni istruttorie uguali, quindi, a quelle di altri funzionari superiori a loro per grado. Si tratta quindi di funzioni sempre uguali, identiche.

Della questione si sono occupati in questi giorni anche i quotidiani con abbondanza di argomenti. Ciò significa che il problema ha richiamato l'attenzione degli studiosi, e di coloro che conoscono la vita, le funzioni dell'organismo della Corte dei conti.

Onorevoli colleghi, ho finito perchè l'ora è tarda, ma vorrei sottoporvi un altro argomento che sta a indicare la delicatezza e la responsabilità di certe funzioni. Vorrei che il Presidente dalla 5^a Commissione e il rappresentante del Ministro del tesoro seguissero questo mio argomento che potrà sembrare anche strano. Io, in Senato, ho parlato questa sera, alcuni biglietti di Stato a corso legale, fra i più piccoli di valore: una lira, due lire. Leggete i nomi, guardate le firme, troverete che la firma principale, proprio al centro del biglietto, è scritta dal rappresentante della Corte dei conti, dottor Simoneschi. Non ho il piacere e l'onore di conoscerlo personalmente, però lo conosco attraverso il ruolo di anzianità del personale della Corte dei conti. Neanche a farlo apposta nell'elenco dei vice-referendari di prima classe si trova proprio il dottor Carlo Simoneschi, che occupa il grado undicesimo ed è quello che firma i biglietti di Stato che circolano nella Repubblica.

Ora, anche questo argomento ha il suo valore; io penso all'importante funzione di controllo che hanno dunque anche i funzionari di grado meno elevato e non intendo che questo argomento sia passato sotto il sorriso e l'ironia dei colleghi. (*Interruzione dell'onorevole Zoli*). Una volta che avete inserito nel disegno di legge le alte magistrature dovete comprendere anche i magistrati di grado inferiore, perchè non bisogna fare posizioni di privilegio e dimenticare gli altri che possono avere funzioni forse più importanti e delicate. (*Vivi applausi da tutti i settori*).

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Pregherei il Senato di rinviare la discussione a domani. Con la stessa

precisione con cui poco fa ho dichiarato che mancava la copertura, così dichiaro adesso che tutte le conseguenze finanziarie che questa legge comporta dovrebbero essere contenute in una determinata cifra. Occorre ricordare però che, per un accordo intervenuto, si è modificata la data di decorrenza del provvedimento e che quindi la cifra relativa è stata cambiata. Occorre quindi rifare i conti per vedere se nella cifra complessiva possa essere contemplata anche quella che riguarda i vice-referendari, e perciò consentite di rinviare la discussione, in modo che, dopo aver fatti i nostri calcoli, vi potremo dire se la spesa relativa ai referendari potrà essere contenuta nella complessiva cifra preventivata, oppure no. La Commissione, ripeto, non entra nel merito che potrà benissimo rispondere alle esigenze morali, giuridiche, o sentimentali, esposte bellamente dal collega che poc'anzi ha parlato, ma si occupa solo delle esigenze di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Poichè è indispensabile portare a termine al più presto la discussione di questo disegno di legge, proporrei di continuare la discussione su di esso domani mattina, rimandando al pomeriggio d'altra seduta l'esame delle autorizzazioni a procedere, previsto per la seduta di domattina.

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Poichè per domani mattina è convocata la prima Commissione, con un ordine del giorno particolarmente importante, prego l'onorevole Presidente, qualora si dovesse continuare nella seduta di domattina l'esame di questo disegno di legge, di fare in modo che la seduta della Commissione sia rinviata.

PICIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICIONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente che domani mattina mi sarà

1948-51 - DC SEDUTA

DISCUSSIONI

15 MARZO 1951

impossibile essere presente alla seduta. Se l'onorevole Presidenza non avesse nulla in contrario e il Senato fosse d'accordo, si potrebbe, domani, tenere una sola seduta alle ore 15, anzichè alle ore 16.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Esprimo l'avviso che non si possa rinviare ulteriormente l'esame delle autorizzazioni a procedere. Mi pare infatti che nel Paese si diffonda la sensazione — che dobbiamo dimostrare essere infondata — che noi si voglia sfuggire a tale esame.

D'altra parte, noi dobbiamo terminare entro domani sera la discussione della legge sul trattamento economico della Magistratura. È perciò necessario che noi dedichiamo a tale argomento tutta la seduta di domani sera, affinché ragioni di stanchezza non ci costringano a rinviare ulteriormente la discussione.

Credo quindi che la linea di condotta più opportuna sia quella di affrontare l'esame delle autorizzazioni a procedere nella seduta di domani mattina e di terminare la discussione sul disegno di legge nel pomeriggio.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Faccio presente che domani mattina abbiamo una riunione in sede deliberante della Commissione speciale per le locazioni. Faccio inoltre presente che molte relazioni su domande di autorizzazioni a procedere non sono ancora state stampate e non sono in possesso della Segreteria della 2^a Commissione.

Propongo, quindi, di rinviare ad altra seduta l'esame delle domande di autorizzazioni a procedere.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi permetto di proporre che domani sia tenuta un'unica seduta, nel pomeriggio, e che come primo punto dell'ordine del giorno sia posto il seguito della discussione del disegno di legge riguardante la distinzione dei magistrati secondo le funzioni e il trattamento economico della Magistratura; al secondo punto dell'ordine del giorno dovrebbe essere posta la discussione del disegno di legge di ratifica del decreto legislativo 4 marzo

1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, e al terzo punto la discussione della mozione dell'onorevole Pastore, nonchè lo svolgimento della interrogazione del senatore Zanardi sugli antibiotici.

GAVINA. Ci associamo alla proposta del Sottosegretario, onorevole Andreotti.

PRESIDENTE. Allora, se non si fanno altre osservazioni, resta stabilito che domani sarà tenuta un'unica seduta alle ore 15, con l'ordine del giorno proposto, per quanto riguarda i primi tre punti, dall'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Naturalmente, però, a termini di Regolamento, l'interrogazione del senatore Zanardi dovrà essere posta al primo punto dell'ordine del giorno. Il Senato potrà poi decidere, all'inizio della seduta di domani, di invertire l'ordine del giorno secondo quanto ha suggerito l'onorevole Andreotti.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se intende addivenire sollecitamente all'esproprio del comprensorio del Fucino, al fine di stroncare le speculazioni di agitatori interessati ed eventuali forme di ostruzionismo e di provocazione da parte dell'attuale proprietario (1652).

DE GASPERIS.

Al Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che hanno determinato lo scioglimento del Consiglio comunale di Casale Monferrato (Alessandria) e la nomina di un Commissario prefettizio (1653).

BOCCASSI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Casale Monferrato (provincia di Alessandria) (1654).

CASTAGNO.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del tesoro, per sapere se non credano di proporre, per evidenti ragioni di giustizia e di umanità, provvedimenti legislativi per la tutela sanitaria contro la lebbra e per la concessione di un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti degli ammalati ricoverati (1655).

MACRELLI.

Interrogazione

con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere a che punto stia la sistemazione dell'impianto di energia elettrica nella vallata del Cordellon, comune di Mel, provincia di Belluno.

L'autorità comunale competente ha da tempo provveduto ad inoltrare la richiesta con relativa documentazione al Ministero dei lavori pubblici e la popolazione della vallata attende di poter usufruire di un servizio tanto essenziale alla vita civile (1641).

MENGHI.

PRESIDENTE. Domani, seduta pubblica alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli Avvocati e Procuratori dello Stato (1345-*Urgenza*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale (1135) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione della mozione:

PASTORE (BOCCASSI, FARINA, TERRACINI, MENOTTI, PALERMO, ROLFI, JANNELLI, CAPPELLINI). — Il Senato, considerato che il prez-

zo degli antibiotici sul mercato italiano è considerevolmente più alto di quanto sarebbe normale sulla base del costo di produzione; considerato che l'aumento del dazio doganale sulla penicillina, la soppressione delle licenze d'importazione, il soffocamento dell'Endimea servono esclusivamente gli interessi di un monopolio privato, inammissibile soprattutto nella produzione e nel commercio degli antibiotici necessari per migliaia e migliaia di malati, invita il Governo: 1° a provvedere immediatamente a ribassare i prezzi di vendita fissati dal C.I.P., non essendo accettabile che, ad esempio, per la penicillina il prezzo in Italia sia 5-6 volte superiore al costo di produzione in America; 2° a revocare il dazio del 40 per cento *ad valorem* sulla penicillina e del 30 per cento sulla streptomycina imposti con la nuova tariffa doganale, con notevole aumento rispetto ai dazi precedenti; 3° a garantire l'approvvigionamento e la formazione di scorte di antibiotici e la loro vendita a prezzo equo mediante l'importazione pubblica e privata, che deve impedire i superprofitti che nella situazione attuale un monopolio privato si è assicurato a danno di tutti gli ammalati; 4° a potenziare l'Endimea affinché possa importare e distribuire medicinali e antibiotici a tutti i tubercolosari, gli ospedali ed altri Istituti pubblici ai prezzi più bassi possibili ed esercitare una funzione calmieratrice che si è rivelata necessaria (42).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e degli uscieri (1493) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

3. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

4. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

5. Soppressione dell'alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una Direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

6. Deputati FERRARIO e BASSO. — Ricostituzione del comune di Pescate, in provincia di Como (1017) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

VI. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resconti